

ALLEGATO 6

DECRETO MINISTERIALE 11 NOVEMBRE 1976:

«CONFERIMENTO DI SPECIFICHE ATTRIBUZIONI
AL NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA
DELLA GUARDIA DI FINANZA »

—————
DECRETO MINISTERIALE 11 NOVEMBRE 1976
—————

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'articolo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, recante disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie;

Visto l'articolo 7 della stessa legge 30 aprile 1976, n. 159, concernente l'obbligo di emanare norme dirette a regolare le attribuzioni specifiche del nucleo speciale di polizia valutaria, coordinandole con quelle degli altri organismi operanti nel settore valutario;

Considerato che gli anzidetti organismi, per l'attività ispettiva svolta nel settore, sono il servizio di vigilanza della Banca d'Italia e il servizio ispettivo dell'Ufficio italiano dei cambi;

DECRETA:**ARTICOLO 1.**

Il nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza opera per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle violazioni alle norme valutarie secondo:

a) le disposizioni del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159;

b) le norme del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380;

c) le altre disposizioni regolanti l'attività ispettiva in materia di infrazioni valutarie.

ARTICOLO 2.

Il nucleo speciale di polizia valutaria opera nel settore valutario autonomamente, di propria iniziativa o d'intesa con il servizio di vigilanza della Banca d'Italia e con il servizio ispettivo dell'Ufficio italiano dei cambi, secondo le disposizioni di coordinamento di cui agli articoli seguenti.

ARTICOLO 3.

Il nucleo e i servizi di cui al precedente articolo 2, al fine di evitare la reiterazione dei controlli presso lo stesso soggetto, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione di ciascuna ispezione in materia valutaria intrapresa e della relativa ultimazione.

Il nucleo o servizio che riceve la comunicazione di inizio dell'ispezione:

a) può richiedere all'organismo operante l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di specifici elementi necessari per il completamento di azioni in precedenza iniziate in materia valutaria;

b) trasmette allo stesso organismo operante tutti gli elementi di cui sia in possesso, utili per indirizzare e facilitare la scoperta e l'accertamento di eventuali violazioni valutarie.

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i controlli in materia di credito intrapresi dal servizio di vigilanza della Banca d'Italia. Qualora in costanza di tali controlli siano rilevate violazioni valutarie, il predetto servizio di vigilanza provvede in conformità a quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

Altri contatti operativi tra i detti organismi ispettivi operanti nel settore valutario vengono tenuti direttamente dai funzionari preposti ai servizi e dal comandante del nucleo speciale di polizia valutaria.

ARTICOLO 4.

Le richieste di collaborazione che l'Ufficio italiano dei cambi rivolge ai reparti della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, quarto comma, del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380, vanno indirizzate, a fini di coordinamento degli interventi al nucleo speciale di polizia valutaria.

ARTICOLO 5.

Nell'eventualità di contemporanei interventi presso uno stesso soggetto operati dai diversi organismi di cui al precedente articolo 2, l'attività ispettiva è affidata al servizio ovvero al nucleo secondo immediate intese fra i capi dei servizi di vigilanza ed ispettivo e il comandante del nucleo speciale.

Resta fermo, in tale ipotesi, che qualora l'intervento del servizio di vigilanza della Banca d'Italia debba riguardare controlli in materia di credito, oltre che di valuta, l'attività di ispezione è svolta dal servizio stesso.

ARTICOLO 6.

A fini di indirizzo e di coordinamento dell'attività del nucleo speciale di polizia valutaria e dei servizi di vigilanza della Banca d'Italia ed ispettivo dell'Ufficio italiano dei cambi, saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche per controlli settoriali a carattere generale o su un particolare sistema di frode, tra il comando generale della guardia di finanza, la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi.

Per il conseguimento dei fini di cui al precedente comma e a scopi di studio è istituita una commissione permanente di coordinamento.

ARTICOLO 7.

La commissione di cui al precedente articolo:

a) è composta da due funzionari della Banca d'Italia, da due funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi e da due ufficiali superiori della guardia di finanza. I predetti membri sono designati a cura dei rispettivi enti o comando generale;

b) si riunisce con frequenza di massima mensile, a turno, presso la Banca d'Italia, l'Ufficio dei cambi e il comando generale della guardia di finanza.

Di volta in volta sono designati dai componenti della commissione il presidente e il segretario della stessa.

ARTICOLO 8.

Il coordinamento dell'attività del nucleo speciale di polizia valutaria con quella degli altri reparti della guardia di finanza viene assicurato, ai sensi della legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordina-

mento del Corpo della guardia di finanza, con determinazioni del comandante generale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1976

Il Ministro delle finanze

PANDOLFI

p. *Il Ministro del tesoro*

ABIS

Il Ministro del commercio con l'estero

OSSOLA

ALLEGATO 7

VERBALI
DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO TRA GLI
ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE VALUTARIO

—————
VERBALI DAL N. 1 AL N. 10
—————

VERBALE N. 1

1. — L'8 febbraio 1977, presso il Comando Generale della Guardia di finanza, si è riunita la Commissione permanente di coordinamento prevista dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 11 novembre 1976.

Sono intervenute le persone in precedenza segnalate dai rispettivi Organi centrali e, precisamente:

per la Banca d'Italia, i dottori Maurizio Giorgi e Gino Fasciani;

per l'Ufficio italiano cambi, il dottor Giuseppe Chiapparino e l'avvocato Antonio Spallanzani;

per il Comando Generale della Guardia di finanza, il tenente colonnello Angelo D'Andria ed il maggiore Claudio Soreca.

La Commissione ha unanimemente designato quale Presidente il tenente colonnello Angelo D'Andria e quale Segretario il maggiore Claudio Soreca.

2. — Argomenti trattati:

a) compiti, limiti, poteri e funzionamento della Commissione;

b) organizzazione logistica della stessa; •

c) coordinamento dell'attività operativa dei Servizi di vigilanza della Banca d'Italia, Ispettivo dell'Ufficio italiano cambi e del Nucleo speciale di polizia valutaria;

d) attuale organizzazione e dislocazione territoriale del Nucleo speciale di polizia valutaria;

e) elencazione delle persone che hanno presentato dichiarazione di reintroduzione di attività o disponibilità possedute all'estero ai sensi della legge n. 159 del 1976 e successive modificazioni;

f) reciproca comunicazione delle relazioni sulla attività operativa svolta in materia valutaria, trasmesse, ai sensi della citata legge n. 159 del 1976 al Ministero del tesoro.

3. — I compiti della Commissione sono stabiliti dall'articolo 6 del decreto ministeriale 11 novembre 1976 che, in particolare, prevede una funzione di indirizzo e di coordinamento per l'attività del Nucleo speciale e dei Servizi di vigilanza ed ispettivo nei casi in cui si debba procedere a controlli di carattere generale o su un

particolare sistema di frode nonché alla conseguente attività di studio per il raggiungimento delle predette finalità.

I membri hanno ritenuto che la Commissione ha principalmente il compito di affrontare e risolvere gli eventuali problemi scaturenti dall'attività operativa degli Organi esecutivi e di proporre le soluzioni ritenute idonee alla ratifica delle gerarchie decisionali dei rispettivi Organi di competenza.

A parere unanime essa svolge, nei limiti posti dalle specifiche norme in vigore e dei poteri conferiti ai singoli membri dagli Organi centrali rappresentati, una funzione consultiva di carattere preliminare, non vincolante, diretta a predisporre, in materia valutaria, coordinati indirizzi allo scopo di evitare discrasie e conferire spiccata funzionalità all'azione di vigilanza degli organi valutari fondamentalmente autonoma.

Relativamente ai rapporti dei funzionari e dei militari accertatori con l'autorità giudiziaria sono state richiamate le norme processuali in vigore.

Per lo sviluppo degli accertamenti eventualmente necessari all'esterno degli Istituti di credito potrà essere richiesto l'intervento della Guardia di finanza la quale, però, provvederà a informare la competente Procura della Repubblica di seguito al rapporto preliminare trasmesso dai funzionari del servizio di vigilanza.

L'avvocato Spallanzani ha riferito l'interpretazione secondo la quale i funzionari del Servizio di vigilanza ed ispettivo non rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria prevista dall'ultimo comma dell'articolo 222 del codice di procedura penale.

È stato convenuto inoltre di commettere incarico ai capi degli Organi esecutivi (Servizi di vigilanza, Ispettivo e Nucleo speciale) di prendere accordi preliminari per l'esame di esposti anonimi riguardanti Istituti di credito. Fatta eccezione per i casi in cui le accuse anonime trovino riscontro in elementi diversi e concordanti, gli interventi vengono eseguiti in occasione di altri controlli.

È stata prospettata altresì la possibilità di costituire alle dipendenze della Commissione un ufficio di segreteria.

La maggioranza ha ritenuto di non accogliere detta proposta poiché l'istituzione di un supporto logistico non è prevista dall'articolo 7 del decreto ministeriale 11 novembre 1976, il quale ha riconosciuto alla Commissione un carattere di estrema snellezza prevedendo che le riunioni avvengano a rotazione presso le normali sedi degli Organi rappresentati e che gli stessi membri di volta in volta svolgano le funzioni di presidente e di segretario.

Nel caso che in futuro la Commissione sia chiamata a compiti specifici, particolarmente gravosi, potrà essere riesaminata l'attuale proposta.

Il tenente colonnello D'Andria ha illustrato l'organizzazione e la dislocazione del Nucleo speciale di polizia valutaria nonché i compiti e le funzioni in atto svolti in materia valutaria dagli altri reparti del Corpo.

Lo stesso ufficiale, a specifica richiesta, ha fatto presente di ritenere che non sussistano difficoltà a fornire ai rappresentanti della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano cambi le determinazioni istitutive del Nucleo speciale di polizia valutaria.

Alla richiesta della Guardia di finanza di ottenere la elencazione, suddivisa per regioni, dei nominativi delle persone che hanno inteso avvalersi della sanatoria prevista dalla legge n. 159 del 1976, il dottor Chiapparino ha fatto, presente la momentanea difficoltà, dipendente da problemi tecnici, di potervi provvedere, impegnandosi a riferire in proposito.

Infine è stata rappresentata l'opportunità di procedere ad una reciproca comunicazione delle relazioni sull'attività valutaria svolta nel 1976.

Al riguardo è stata fatta presente la necessità di interpellare gli Organi di appartenenza.

La riunione ha avuto inizio alle ore 10 e termine alle ore 12,15 dell'8 febbraio 1977.

VERBALE N. 2

1. — Il 1° marzo 1977, presso la Banca d'Italia, si è riunita la Commissione permanente di coordinamento prevista dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 11 novembre 1976, con l'intervento del tenente colonnello Angelo D'Andria e del maggiore Claudio Soreca del Comando Generale della Guardia di finanza, del dottor Giuseppe Chiapparino e dell'avvocato Antonio Spallanzani dell'Ufficio italiano dei cambi, del dottor Maurizio Giorgi e del dottor Gino Fasciani della Banca d'Italia.

La Commissione ha nominato come Presidente il dottor Fasciani e come Segretario l'avvocato Spallanzani ed ha quindi provveduto ad approvare il verbale della riunione del 9 febbraio 1977.

2. — Il dottor Giorgi - nel riprendere l'argomento già trattato nella precedente riunione, concernente la possibile collaborazione della Guardia di finanza con la Banca d'Italia negli accertamenti all'esterno delle aziende di credito - ha sottolineato come gli ispettori addetti alla vigilanza bancaria presentino rapporto all'autorità giudiziaria soltanto dopo aver conseguito la ragionevole certezza dell'esistenza del reato e che tale cautela è motivata dall'esigenza di preservare l'ente ispezionato da ingiustificato discredito e dal conseguente pericolo di fuga dei depositanti, che potrebbero colpire l'azienda di credito coinvolta in un procedimento penale, originato da una denuncia affrettata o poco circostanziata.

Il tenente colonnello D'Andria ha illustrato a richiesta le modalità procedurali normalmente seguite dal Corpo, regolanti la esecuzione e la destinazione degli atti di polizia giudiziaria.

A conclusione della discussione sul punto, la Commissione ha ribadito che, qualora la Banca d'Italia intenda ottenere l'intervento della Guardia di finanza per accertamenti esterni alle aziende di credito, occorrerà che i funzionari addetti alla ispezione presentino un rapporto preliminare all'autorità giudiziaria, dopodiché la Guardia di finanza potrà espletare quanto richiesto, sempreché la magistratura non sia di diverso avviso; a conclusione degli accertamenti la Guardia di finanza potrà poi consegnare copia del rapporto definitivo alla Banca d'Italia, previa autorizzazione della magistratura.

3. — Il dottor Chiapparino ha chiesto se sia possibile utilizzare da parte degli ispettori dell'Ufficio italiano dei cambi i locali delle unità periferiche della Guardia di finanza, al fine di poter

raccogliere e verbalizzare le dichiarazioni degli interessati alle infrazioni valutarie.

Il maggiore Soreca ha fatto presente che l'organizzazione periferica della Guardia di finanza non è articolata in modo così capillare come quella dei carabinieri, per cui ha espresso il dubbio che la proposta sia idonea a soddisfare le esigenze manifestate dall'Ufficio italiano dei cambi. Il tenente colonnello D'Andria si è comunque riservato di rispondere sul punto.

4. — In ordine ai poteri d'interrogatorio dell'Ufficio, il tenente colonnello D'Andria e il maggiore Soreca hanno poi fatto presente che, quando tali poteri sono esercitati al fine di accertare eventuali reati valutari, non si può prescindere dal rispetto di tutte le formalità previste dal codice di procedura penale a difesa dei diritti degli indiziati di reato.

Il tenente colonnello D'Andria ha inoltre espresso l'avviso che la prassi, seguita dagli ispettori della Banca d'Italia, di raccogliere informazioni dall'eventuale infrattore, attraverso un semplice colloquio e senza verbalizzazione alcuna, può provocare la dispersione di elementi di prova, tutte le volte in cui l'interessato si rifiuti in un secondo momento di confermare in via formale quanto dichiarato in precedenza.

Il dottor Fasciani ha allora precisato che l'ispettore di vigilanza accede presso le aziende di credito ai sensi dell'articolo 31 della legge bancaria, allo scopo precipuo di verificare l'andamento della gestione aziendale; egli, quindi, non avendo istituzionalmente la veste di ricercatore di reati, non opera con intenti inquisitori, ma richiede normalmente la collaborazione del soggetto ispezionato per costruire il più completo e fedele quadro possibile della situazione dell'azienda.

5. — La Commissione ha quindi concordato sull'opportunità di trasmettere copia del verbale delle riunioni al comandante il Nucleo di polizia valutaria.

Si è poi proceduto allo scambio di copia delle relazioni trasmesse da ciascuno degli organismi rappresentati nella Commissione al Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 159 del 1976. Il tenente colonnello D'Andria ha altresì distribuito copia delle determinazioni istitutive del Nucleo speciale di polizia valutaria.

Dopodiché il dottor Chiapparino ha segnalato come l'Avvocatura dello Stato, con lettera del 17 febbraio 1977, in risposta ad uno specifico quesito, formulato dal Servizio Ispettorato dell'Ufficio italiano dei cambi, abbia affermato che gli ispettori dell'Ufficio rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

In ordine all'obbligo di comunicazione da parte della Banca d'Italia alla Guardia di finanza e all'Ufficio italiano dei cambi, disciplinato dall'articolo 3, comma terzo, del decreto ministeriale 11 novembre 1976, la Commissione ha ritenuto che esso diventi operante a partire dal momento in cui, nel corso della ispezione, venga accertata la prima violazione, anche se questa ha natura puramente

formale ovvero la rilevanza del tutto trascurabile. Si è ritenuto, invece, che la comunicazione deve essere data non appena iniziata l'ispezione, quando questa è disposta unicamente per motivi valutari, e che a tal fine non appare significativa la circostanza che l'intervento ispettivo avvenga formalmente ai sensi dell'articolo 31 della legge bancaria, dovendosi in tal caso dare prevalenza alle motivazioni sostanziali ed effettive dell'intervento medesimo.

7. — La Commissione ha infine esaminato se nei confronti dei Centri raccolta valute, tenuti a riversare alle banche agenti tutta la valuta introitata, sia o meno configurabile il reato di cui all'articolo 1, comma terzo, della legge n. 159 del 1976, qualora la suddetta valuta non sia stata ceduta entro trenta giorni.

Dopo aver sentito il parere del dottor Antonio Siclari e dell'avvocato Annibale Ferrari della Banca d'Italia, la Commissione ha ritenuto che, in mancanza di una specifica disposizione di esonero, non può pacificamente affermarsi l'inesistenza dell'obbligo di cessione in capo ai suddetti Centri e che pertanto appare necessario procedere nel caso in esame alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria.

In ordine poi al problema, se per la sussistenza del reato in questione occorra che l'omessa cessione si protragga per oltre trenta giorni ovvero per oltre trentasette giorni, il maggiore Soreca ha riferito che la Guardia di finanza propende per la prima interpretazione, conformemente all'avviso espresso in via informale dal Ministero del commercio con l'estero, ed il dottor Chiapparino ha fatto presente che anche il Servizio Ispettorato dell'Ufficio italiano dei cambi segue il medesimo indirizzo.

La Commissione ha quindi ritenuto che il rapporto all'autorità giudiziaria debba essere presentato tutte le volte in cui la cessione della valuta non è avvenuta entro trenta giorni dall'acquisto.

La riunione ha avuto inizio alle ore 10 e si è conclusa alle ore 13,15.

* * *

Nel corso di riunioni tenutesi con rappresentanti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi e della Guardia di finanza, si è posto il problema se le scoperture su conti esteri in lire accesi presso banche italiane a nome di banche dell'estero — verificatesi in contrasto alla normativa valutaria — siano o meno di per sé sufficienti per poter configurare l'ipotesi di disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere costituite fuori del territorio dello Stato prevista, come fattispecie penalmente rilevante, dall'articolo 1, comma secondo, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31.

Al riguardo, si è preliminarmente precisato che per poter configurare la fattispecie criminosa di cui è cenno, si rende necessario che contemporaneamente sussistano le seguenti due condizioni: l'esistenza « di disponibilità o attività di qualsiasi genere »

e la loro costituzione « fuori del territorio dello Stato » in contrasto alla vigente normativa. Da ciò consegue che anche la mancanza di uno solo di tali elementi fa venir meno la possibilità di poter configurare l'illecito penale di cui trattasi, pur permanendo la rilevanza amministrativa della violazione valutaria.

Ciò premesso, mentre si è senz'altro convenuto che le cennate scoperture, in quanto danno luogo alla costituzione di rapporti obbligatori di credito e debito, possano farsi rientrare tra le « attività di qualsiasi genere », ci si è più a lungo soffermati sulla circostanza se queste possano o meno essere ricondotte al caso di attività costituite fuori dal territorio dello Stato.

In proposito si è asserito che quest'ultimo elemento non sussisterebbe in quanto il rapporto si svolge in Italia, il credito nasce nel nostro Paese e l'obbligazione del soggetto estero deve essere estinta in Italia, dove il conto è intrattenuto. Ci si troverebbe quindi di fronte ad un'attività costituitasi nel (e non al di fuori) del territorio dello Stato (1).

Al contrario, si è affermato che il reato di cui trattasi sussisterebbe nell'ipotesi in cui la banca dell'estero, invece di estinguere il debito derivante dalla scoperta facendo affluire i fondi necessari direttamente in Italia sul proprio conto scoperto, ponesse detti fondi a disposizione della banca italiana direttamente all'estero; in altri termini, il reato sarebbe configurabile nell'ipotesi che la banca italiana utilizzasse il credito derivante dalle scoperture, per costituirsi all'estero a favore proprio o di terzi disponibilità o attività in violazione alla vigente normativa penale valutaria.

* * *

Sempre nel corso delle riunioni predette si è ribadita l'opportunità che, a fronte di conti esteri della specie, con saldi debitori liquidi in contrasto alla normativa valutaria, si verifichi attentamente la fattispecie onde rilevare dalla stessa eventuali profili penalmente rilevanti.

* * *

Le considerazioni sopra esposte potrebbero ritenersi valide per tutti i casi in cui una banca italiana, in contrasto con le disposizioni valutarie, conceda facilitazioni creditizie a soggetti « non residenti » (ad esempio finanziamento in valuta o in lire per durata eccedente quella stabilita oppure per causale non ammessa).

(1) A conforto di questa interpretazione — nell'attuale carenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale — è stata citata la sentenza del Tribunale di Milano del 14 ottobre 1976 secondo cui un credito (sorto in Italia per un mutuo accordo tra un residente e un non residente) esula completamente dalla nozione di disponibilità valutaria all'estero.

VERBALE N. 3

1. — Il 14 marzo 1977, presso l'Ufficio italiano dei cambi si è riunita la Commissione permanente di coordinamento prevista dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 11 novembre 1976, con l'intervento del tenente colonnello Angelo D'Andria e del maggiore Claudio Soreca del Comando Generale della Guardia di finanza, del dottore Giuseppe Chiapparino e dell'avvocato Antonio Spallanzani dell'Ufficio italiano dei cambi, del dottore Maurizio Giorgi e del dottore Gino Fasciani della Banca d'Italia.

La Commissione ha nominato come Presidente il dottore Chiapparino e come Segretario l'avvocato Spallanzani ed ha quindi provveduto ad approvare il verbale della riunione del 1° marzo 1977.

2. — Il tenente colonnello D'Andria, rispondendo alla richiesta formulata dal dottore Chiapparino nella precedente riunione, ha manifestato la disponibilità della Guardia di finanza a consentire l'utilizzazione dei locali dei propri uffici periferici da parte degli ispettori dell'Ufficio italiano dei cambi, al fine di rendere loro possibile la raccolta e la verbalizzazione delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati alle infrazioni valutarie; naturalmente la Guardia di finanza rimarrà estranea all'attività così espletata dagli ispettori dell'Ufficio.

Il tenente colonnello D'Andria ha fatto altresì presente che il Comando Generale del Corpo ha intenzione di predisporre una circolare, nella quale verranno impartite ai reparti specifiche istruzioni in merito.

3. — Il dottore Fasciani ha prospettato due casi segnalati da banche agenti che hanno ravvisato gli estremi dell'eccesso di potere nel comportamento di addetti al Nucleo speciale di polizia valutaria, i quali hanno chiesto di esaminare l'elenco nominativo dei correntisti ed hanno effettuato accertamenti su conti interni.

La Commissione ha convenuto che gli addetti al Nucleo debbano dimostrare la propria qualifica e le finalità del proprio intervento attraverso la semplice esibizione della tessera rilasciata ai componenti del Nucleo medesimo; ha altresì espresso l'avviso che la richiesta di esame dell'elenco dei correntisti e l'indagine condotta su conti interni sono legittimi, tutte le volte in cui, a valutazione del

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

procedente, è necessario effettuare tali accertamenti per arrivare all'individuazione di infrazioni valutarie.

4. — A richiesta della Banca d'Italia il tenente colonnello D'Andria ha fatto presente che la Guardia di finanza non ha provveduto a comunicare ai servizi ispettivi della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi gli accessi presso aziende di credito, in quanto questi sono stati fino ad ora effettuati unicamente nell'ambito di accertamenti su soggetti non bancari ed in quanto l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 11 novembre 1976 è diretto ad « evitare la reiterazione dei controlli presso lo stesso soggetto », cioè presso l'inquisito; pertanto la comunicazione di intervento presso banche deve essere data solo quando, durante l'accesso all'azienda di credito, si renda necessario estendere l'indagine all'azienda stessa, oltreché naturalmente nel caso in cui i controlli siano esperiti direttamente nei confronti di banche.

La Commissione ha condiviso, facendolo proprio, tale orientamento.

5. — In ordine, infine, alla possibilità di procedere alla nomina di supplenti, i membri della Commissione si sono riservati di sentire i rispettivi organismi di appartenenza.

* * *

BANCA D'ITALIA**Amministrazione Centrale****AL COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA****Nucleo speciale di polizia valutaria
Via Sicilia, 178 ROMA**

OGGETTO: Infrazioni valutarie.

Le circoscrizioni doganali di Catania e Trieste hanno depositato presso le locali nostre Filiali rispettivamente:

lire 495.000 sequestrate al signor Leone Vincenzo;

lire 410.000 sequestrate al signor Ongaro Armando.

Come potete rilevare dai processi verbali redatti nell'occasione e qui acclusi in fotocopia, ciascuno dei predetti nominativi era illegittimamente in possesso, oltre che della somma sequestrata, anche dell'ulteriore importo di lire 100.000, dichiarato su richiesta delle dogane interessate.

Atteso quanto precede, poiché i signori Leone e Ongaro al momento in cui si accingevano ad uscire dal territorio nazionale, detenevano complessivamente una somma superiore alle lire 500.000 (non sembra infatti che possa considerarsi esclusa dal « computo » quella parte di valuta dichiarata dal viaggiatore « alla domanda di rito »), a parere nostro le dogane di Catania e Trieste avrebbero dovuto effettuare denuncia all'Autorità giudiziaria in quanto i fatti rilevati costituiscono un tentativo di violazione dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159.

Qualora anche Voi concordiate con detta nostra impostazione, Vi preghiamo di disporre perché i casi in esame siano rapportati a norma delle richiamate disposizioni di legge e perché siano forniti a tutte le dogane opportuni chiarimenti in proposito.

Restiamo comunque in attesa di Vostre comunicazioni e, nel frattempo, Vi porgiamo distinti saluti.

MINISTERO

DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Direzione generale per le valute

Al Ministero delle finanze - ROMA

Alla Banca d'Italia - ROMA

Al Gabinetto del Ministro - SEDE

OGGETTO: Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.

Si fa riferimento al foglio n. 3267 del 7 febbraio 1977 con il quale codesto Ministero ha comunicato che le dogane di Catania e di Trieste hanno redatto processi verbali nei confronti di residenti in uscita dallo Stato, trovati in possesso di valuta italiana « non dichiarata », in quanto il fatto costituisce violazione alle norme di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159, ed è punito con le sanzioni amministrative dal regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

In entrambi i casi, i trasgressori avevano dichiarato di essere in possesso della somma di lire centomila, mentre, dal successivo controllo eseguito, era stato possibile accertare che gli stessi detenevano altra valuta italiana per un importo, rispettivamente, di lire 495.000 e di lire 410.000.

Le somme « non dichiarate » venivano sequestrate e depositate presso le locali filiali della Banca d'Italia.

In merito ai citati verbali, il Nucleo amministrativo valutario della Banca d'Italia si è rivolto al Comando generale della Guardia di finanza - ufficio operazioni - esprimendo talune riserve sull'operato delle due predette dogane.

A parere di tale Nucleo, infatti, gli uffici doganali avrebbero dovuto effettuare denuncia all'Autorità giudiziaria in quanto i fatti rilevati costituirebbero tentativo di violazione dell'articolo 1 del citato decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, atteso che la somma « complessivamente » detenuta da ciascuno dei due verbalizzati superava le lire 500.000, non potendosi considerare esclusa dal « computo » la parte dichiarata « alla domanda di rito ».

Ai fini di una esatta applicazione della presente normativa valutaria da parte delle dipendenti dogane, la questione è stata sottoposta all'esame della scrivente, la quale concorda con l'avviso espresso da codesto Ministero.

Infatti, nel « computo » della valuta complessivamente detenuta dai viaggiatori in uscita dallo Stato non può, in ogni caso, essere considerata la somma di lire 35.000 consentita dalla vigente normativa. Qualora, pertanto, come in uno dei due casi in esame, la somma in possesso del viaggiatore (dichiarata o non) risulti inferiore alle lire 535.000 non dovrebbe procedersi alla denuncia all'Autorità giudiziaria ricadendo l'infrazione tra quelle punibili con le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni vigenti.

Sempre in merito al « computo » della valuta che il viaggiatore tentava di esportare, sembra inoltre a questo Ministero che il tentativo di delitto di cui all'articolo 1 del più volte richiamato decreto-legge 4 marzo 1976, non possa configurarsi per quanto attiene la valuta dichiarata, ancorché la stessa faccia parte di un maggior importo effettivamente detenuto.

Il Ministro

OSSOLA

VERBALE N. 4

1. — Il 18 aprile 1977, presso il Comando generale della Guardia di finanza, si è riunita la Commissione permanente di coordinamento prevista dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 11 novembre 1976, con l'intervento del dottor Giuseppe Chiapparino e dell'avvocato Antonio Spallanzani dell'Ufficio italiano dei cambi, del dottor Maurizio Giorgi e del dottor Gino Fasciani della Banca d'Italia, del tenente colonnello Angelo D'Andria e del maggiore Claudio Soreca del Comando generale della Guardia di finanza.

La Commissione ha nominato Presidente il tenente colonnello D'Andria e come Segretario l'avvocato Spallanzani ed ha provveduto ad approvare il verbale della riunione del 14 marzo 1977.

2. — Il tenente colonnello D'Andria, richiamandosi a quanto dichiarato nella precedente riunione, ha distribuito copia della circolare n. 70574/250 in data 1° aprile 1977 del Comando generale della Guardia di finanza, con la quale si autorizzano i Comandi dipendenti ad ospitare nei locali dei rispettivi uffici gli ispettori dell'UIC, al fine di rendere loro possibile la raccolta e la verbalizzazione delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati alle infrazioni valutarie.

3. — L'avvocato Spallanzani — nel riallacciarsi alla richiesta della Guardia di finanza (cfr. verbale n. 1) diretta ad ottenere l'elenco di coloro che hanno presentato la dichiarazione di cui all'articolo 2 della legge n. 159 del 1976 — ha esposto brevemente le procedure seguite nell'esame e nell'archiviazione delle dichiarazioni ed ha fatto presente che l'Ufficio è in grado di soddisfare le domande di notizie relative a singoli nominativi provenienti dal Comando generale o dal Nucleo speciale di polizia valutaria, il quale già si è avvalso di questa fonte informativa; ha precisato inoltre che non verrà predisposto alcun elenco dei dichiaranti e nemmeno delle imprese oggetto di dichiarazione.

4. — In merito alla richiesta della Direzione generale del Tesoro (cfr. nota dell'8 marzo 1977 prot. n. 226672) di conoscere « almeno gli estremi dei verbali di contestazione valutaria », al fine di valutare l'opportunità di costituirsi parte civile nei relativi processi e di informare adeguatamente l'Avvocatura dello Stato, il tenente colonnello D'Andria ha fatto presente che la Guardia di finanza avrà cura di inviare i telex, con i quali si segnala agli organi interessati l'accerta-

mento di reati valutari, anche alla suddetta Direzione generale, la quale ritiene di poter così soddisfare le esigenze sopra indicate.

Il tenente colonnello D'Andria ha poi precisato che l'UIC — quando è interessato ad avere copia dei rapporti della Polizia tributaria, per i quali, come noto, non sussiste l'obbligo di invio al Presidente dell'UIC — potrà rivolgersi al Comando generale del corpo, il quale provvederà a far richiedere il necessario nulla osta all'Autorità giudiziaria.

5. — La Commissione ha poi preso atto che l'Autorità giudiziaria, in sede di condanna degli imputati per reati valutari, non sempre provvede alla applicazione, quale pena accessoria, delle sanzioni amministrative, come previsto dall'articolo 8 sub articolo 1 della legge n. 159 del 1976, ed ha ritenuto necessario che in tali casi l'UIC promuova il contesto valutario, al fine di provocare il parere della Commissione consultiva in memoria alla applicabilità, anche nei casi in questione, delle pene pecuniarie da parte del Ministro per il tesoro. Ha inoltre considerato opportuno che l'UIC intervenga presso il Ministero di grazia e giustizia per verificare se sia possibile richiamare l'attenzione degli organi giudicanti sull'esistenza della cennata norma.

Il tenente colonnello D'Andria ha poi assicurato che la Guardia di finanza è in grado di far pervenire la maggior parte delle sentenze concernenti i reati valutari all'UIC, il quale potrà in tal modo stabilire quando si verificano le condizioni per l'elevazione del contesto valutario non solo nelle ipotesi sopra indicate, ma anche in tutti gli altri casi in cui non sussiste alcuna delle preclusioni previste dal codice di procedura penale.

6. — Il dottor Fasciani ha quindi posto il problema della configurabilità del tentativo di esportazione di capitali in caso di dichiarazione di possesso di valuta non spontanea, ma formulata soltanto in risposta alla domanda valutaria di rito, da parte del viaggiatore in procinto di uscire dal territorio dello Stato.

Il maggiore Soreca ha osservato come il viaggiatore in uscita sia sottoposto prima al controllo di pubblica sicurezza e solo in un secondo momento a quello doganale e valutario, per cui, una volta superato il primo controllo, deve ritenersi inequivocabilmente manifestata la volontà di abbandonare il territorio dello Stato; ha segnalato tuttavia che la magistratura non è concorde sul punto e che la Guardia di finanza ha provveduto a sollevare il problema nella relazione per il 1976 trasmessa al Ministro per il tesoro, perché venga esaminato e chiarito nelle sedi competenti.

Il tenente colonnello D'Andria ha aggiunto che negli spazi doganali i finanziari operano alle dipendenze dei funzionari doganali, per cui essi, quando accertano qualche infrazione valutaria, si limitano a darne segnalazione ai suddetti funzionari, i quali provvedono poi ad inoltrare il rapporto all'Autorità giudiziaria; pertanto occorrerebbe che anche l'amministrazione doganale concordasse sulla configurabilità del tentativo nel caso in discussione, per assicurare l'uniformità di comportamento di tutti gli organi preposti ai controlli valutari.

La Commissione ha convenuto che, qualora dovesse prevalere sul punto l'indirizzo giurisprudenziale più permissivo, si creerebbe una grave smagliatura nell'ordinamento valutario e si aprirebbe un agevole canale per la fuga dei capitali.

7. — I rappresentanti della Guardia di finanza - presa visione dell'appunto del 14 febbraio 1977 concernente gli scoperti su conti esteri in lire, predisposto dalla Banca d'Italia d'accordo con l'UIC - hanno fatto presente di avere provveduto a diramare a tutte le unità periferiche la circolare dell'UIC A-346 in data 17 novembre 1976 in tema di scoperti su conti esteri in lire e che sulla base di essa appaiono compiutamente risolti i problemi concernenti le suddette scoperture.

8. — Il dottor Chiapparino, in considerazione delle difficoltà operative in cui si dibatte il Servizio ispettorato dell'UIC per carenza di personale, ha chiesto se sia possibile trasmettere alla Guardia di finanza le segnalazioni anonime circostanziate che pervengono all'Ufficio, al fine di consentire gli accertamenti del caso. Il tenente colonnello D'Andria ha fatto presente che il corpo già si trova in serie difficoltà per indagare su tutte le segnalazioni anonime ricevute e che pertanto non sarebbe in grado di provvedere anche in ordine alle identiche segnalazioni pervenute all'UIC; ciò non esclude che il Servizio ispettorato dell'UIC possa sempre rivolgersi al Nucleo speciale di Polizia valutaria, al fine di provocarne l'intervento per l'espletamento di indagini inerenti a singole segnalazioni anonime.

9. — La Commissione ha infine ritenuto che, dal complesso delle disposizioni regolanti l'offerta in cessione delle valute estere, si desume come le banche agenti siano sempre tenute ad identificare i residenti che offrono loro in cessione banconote estere e ad indicarne le generalità nella distinta di versamento delle banconote stesse.

* * *

Nel corso di riunioni tenutesi con rappresentanti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi e della Guardia di finanza, si è posto il problema se le scoperture su conti esteri in lire accesi presso banche italiane a nome di banche dell'estero - verificatesi in contrasto alla normativa valutaria - siano o meno di per sé sufficienti per poter configurare l'ipotesi di disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere *costituite fuori del territorio dello Stato* prevista, come fattispecie penalmente rilevante, dall'articolo 1, secondo comma del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31.

Al riguardo, si è preliminarmente precisato che per poter configurare la fattispecie criminosa di cui è cenno, si rende necessario che contemporaneamente sussistano le seguenti due condizioni: l'esistenza « di disponibilità o attività di qualsiasi genere » e la loro costituzione « fuori del territorio dello Stato » in contrasto alla vigente normativa. Da ciò consegue che anche la mancanza di uno solo di

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tali elementi fa venir meno la possibilità di poter configurare l'illecito penale di cui trattasi, pur permanendo la rilevanza amministrativa della violazione valutaria.

Ciò premesso, mentre si è senz'altro convenuto che le cennate scoperture, in quanto danno luogo alla costituzione di rapporti obbligatori di credito e debito, possano farsi rientrare tra le « attività di qualsiasi genere », ci si è più a lungo soffermati sulla circostanza se queste possano o meno essere ricondotte al caso di attività costituite fuori dal territorio dello Stato.

In proposito si è asserito che quest'ultimo elemento non sussisterebbe in quanto il rapporto si svolge in Italia, il credito nasce nel nostro Paese e l'obbligazione del soggetto estero deve essere estinta in Italia, dove il conto è intrattenuto. Ci si troverebbe quindi di fronte ad un'attività costituitasi *nel* (e non al di fuori) del territorio dello Stato (1).

Al contrario, si è affermato che il reato di cui trattasi sussisterebbe nell'ipotesi in cui la banca dell'estero, invece di estinguere il debito derivante dalla scoperta facendo affluire i fondi necessari direttamente in Italia sul proprio conto scoperto, ponesse detti fondi a disposizione della banca italiana direttamente all'estero; in altri termini, il reato sarebbe configurabile nell'ipotesi che la banca italiana utilizzasse il credito derivante dalle scoperture per costituirsi all'estero a favore proprio o di terzi disponibilità o attività in violazione alla vigente normativa penale valutaria.

* * *

Sempre nel corso delle riunioni predette si è ribadita l'opportunità che, a fronte di conti esteri della specie, con saldi debitori liquidi in contrasto alla normativa valutaria, si verifichi attentamente la fattispecie onde rilevare dalla stessa eventuali profili penalmente rilevanti

* * *

Le considerazioni sopra esposte potrebbero ritenersi valide per tutti i casi in cui una banca italiana, in contrasto con le disposizioni valutarie, conceda facilitazioni creditizie a soggetti « non residenti » (ad esempio finanziamento in valuta o in lire per durata eccedente quella stabilita oppure per causale non ammessa).

(1) A conforto di questa interpretazione — nell'attuale carenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale — è stata citata la sentenza del Tribunale di Milano del 14 ottobre 1976 secondo cui un credito (sorto in Italia per un mutuo accordo tra un residente e un non residente) esula completamente dalla nozione di disponibilità valutaria all'estero.

VERBALE N. 5

1. — Il 30 maggio 1977, presso la Banca d'Italia, si è riunita la Commissione permanente di coordinamento prevista dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 11 novembre 1976, con l'intervento del tenente colonnello Angelo D'Andria e del maggiore Claudio Soreca del Comando generale della Guardia di finanza, del dottor Giuseppe Chiapparino e dell'avvocato Antonio Spallanzani dell'Ufficio italiano dei cambi, del dottor Maurizio Giorgi e del dottor Giño Fasciani della Banca d'Italia.

La Commissione ha nominato come Presidente il dottor Fasciani e come segretario l'avvocato Spallanzani ed ha quindi provveduto ad approvare il verbale della riunione del 18 aprile 1977.

2. — Il dottor Chiapparino ha fatto presente che il Servizio ispettorato dell'UIC ha recentemente chiesto al Nucleo speciale di Polizia valutaria di effettuare due interventi in relazione ad altrettante segnalazioni anonime pervenute all'Ufficio, ricevendone però risposta negativa.

Il tenente colonnello D'Andria ha ribadito che, a suo avviso, ciascun organismo addetto al controllo valutario dovrebbe provvedere ad indagare direttamente in ordine alle denunce anonime ricevute e che, al di fuori di ciò, l'Ufficio potrà sempre chiedere la collaborazione del Nucleo, il quale potrà prestarla nella misura consentita dalla propria potenzialità operativa. Il Comando generale della Guardia di finanza dovrà invece essere interpellato solo nei casi di cui all'articolo 6, primo comma, del decreto ministeriale 11 novembre 1976, e cioè quando si debba provvedere ad indagini sistematiche per controlli settoriali a carattere generale o su particolari forme di infrazione valutaria.

3. — Il dottor Chiapparino ha quindi illustrato i pressoché insolubili problemi che si pongono all'ispettorato dell'UIC per effetto dell'elevatissimo numero delle esportazioni, effettuate dalle banche agenti, ed ha fatto presente come essi siano aggravati dalla circostanza che le banche, contravvenendo alle istruzioni impartite per la compilazione dei moduli 18 Isp., spesso non provvedono ad indicare i motivi e le prove dell'inosservanza, mentre in altre occasioni comunicano di non avere ricevuto risposta alcuna alle richieste di giustificazione indirizzate agli esportatori.

I rappresentanti della Guardia di finanza hanno reso noto che, a seguito di ispezioni effettuate presso imprese esportatrici, sono stati

presentati alcuni rapporti per mancato o ritardato scarico di bene-
stare alla esportazione, sui quali peraltro l'Autorità giudiziaria non si
è ancora pronunciata; al fine di alleviare l'Ispettorato dell'Ufficio dai
gravosi oneri connessi alle suddette segnalazioni, hanno suggerito di
richiamare le banche agenti ad un più puntuale rispetto delle dispo-
sizioni valutarie sul punto in esame e di portare a conoscenza delle
imprese esportatrici che, qualora esse non diano tempestiva ed idonea
giustificazione del mancato regolamento valutario entro i termini pre-
scritti dalla normativa vigente, l'Ufficio provvederà ad inoltrare rap-
porto alla Autorità giudiziaria penale.

4. — I rappresentanti della Guardia di finanza, traendo spunto
da una richiesta di notizie inoltrata da un reparto del Corpo all'UIC,
hanno precisato che in tali casi non sorge per l'Ufficio l'obbligo di
rapporto, al quale invece dovrà provvedere l'organo richiedente, una
volta in possesso dei dati richiesti e sempreché ricorrano gli estremi
per la presentazione del rapporto stesso.

5. — Il dottor Fasciani ha infine prospettato alcuni casi rilevati
in sede ispettiva presso banche agenti che, in violazione delle attuali
disposizioni valutarie, avevano mantenuto in vita conti di attesa oltre
i trenta giorni consentiti.

È quindi intervenuto l'avvocato Ferrari della Banca d'Italia che
ha illustrato se e quando possa configurarsi in simili evenienze la
responsabilità penale del soggetto intestatario del conto e della banca
agente.

La Commissione, considerata la particolare delicatezza e com-
plessità dei problemi sollevati in ordine ai conti d'attesa, ha deciso
di differire la discussione sull'argomento alla prossima riunione.

VERBALE N. 6

1. — Il 29 giugno 1977, presso l'UIC si è riunita la Commissione permanente di coordinamento prevista dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 11 novembre 1976, con l'intervento del tenente colonnello Angelo D'Andria e del maggiore Claudio Soreca del Comando generale della Guardia di finanza, del dottor Gino Fasciani della Banca d'Italia, del dottor Giuseppe Chiapparino e dell'avvocato Antonio Spallanzani dell'Ufficio italiano dei cambi. Non è intervenuto il dottor Maurizio Giorgi della Banca d'Italia a causa di improvvisi ed imprevisti impegni d'ufficio.

La Commissione ha nominato come Presidente il dottor Chiapparino e come Segretario l'avvocato Spallanzani ed ha quindi provveduto ad approvare il verbale della riunione del 30 maggio 1977.

2. — Il dottor Fasciani ha fatto presente che pervengono alla Banca d'Italia tutti i rapporti concernenti reati valutari, mentre l'articolo 3 sub articolo 1 della legge 30 maggio 1976, n. 159 — il quale stabilisce che « nel caso di violazioni dell'articolo 1 o del presente articolo, il rapporto deve essere inviato anche alla Banca d'Italia e al Ministero del tesoro » — è finalizzato alla sospensione o revoca della qualifica di banca agente, per cui il predetto obbligo di comunicazione dovrebbe ritenersi sussistente solo quando nei fatti denunciati sono coinvolti dipendenti di aziende di credito.

La Commissione, ritenendo corretta tale interpretazione, ha suggerito alla Banca d'Italia di portare quanto sopra a conoscenza della Direzione dogane, del Comando generale della Guardia di finanza e del Gabinetto del Ministero delle finanze, e di invitarli ad inviare alla Banca d'Italia soltanto i rapporti, nei quali vengono formulati rilievi nei confronti di dipendenti di aziende di credito.

3. — La Commissione ha preso atto che le sentenze di assoluzione non precludono sempre la successiva applicazione delle sanzioni amministrative, per cui in tali casi è necessario che l'Autorità denunciante provveda alla promozione del procedimento amministrativo attraverso la redazione del verbale di accertamento. Al fine di rendere più agevole il compito degli organi denunciatori, la Commissione ha auspicato che l'Ufficio italiano dei cambi prenda contatto con il Ministero di grazia e giustizia per verificare se sia possibile invitare l'Autorità giudiziaria a comunicare d'ufficio ai suddetti organi i casi

in cui, pur in presenza di una sentenza di assoluzione, sembrano ricorrere gli estremi di applicazione delle sanzioni amministrative valutarie.

4. — Il dottor Fasciani ha portato a conoscenza della Commissione la sentenza n. 79 in data 4 aprile 1977 del Tribunale di Aosta, nella quale l'organo giudicante ha affermato che, « in base alla lettera ed allo spirito della legislazione vigente, ritiene di rispondere nel senso che i trenta giorni previsti dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 159 decorrono dal settimo giorno (escluso: *dies a quo non computatur in terminis*) successivo alla acquisizione ». Lo stesso Tribunale ha poi ribadito tale indirizzo in una successiva sentenza. Entrambe le sentenze sono state impugnate davanti alla Corte di appello di Torino dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta.

La Commissione ha auspicato che il suddetto indirizzo venga confermato in modo che l'ordinamento valutario possa conservare la necessaria flessibilità e possa continuare ad essere fissato con semplice provvedimento amministrativo il termine di offerta in cessione, anche quando si ritenesse di doverlo portare ad oltre trenta giorni dal momento di acquisto della valuta.

5. — La Commissione ha quindi ripreso l'esame della normativa sui conti d'attesa. Alla discussione è intervenuto anche l'avvocato Annibale Ferrari della Banca d'Italia.

La Commissione ha ritenuto:

che, sulla base dell'interpretazione giurisprudenziale illustrata al precedente paragrafo 4, nessuna responsabilità penale può configurarsi fino al sessantesimo giorno dall'apertura del conto, in quanto i trenta giorni, entro i quali ai sensi delle norme penali deve essere ceduta all'Ufficio la valuta acquisita o detenuta nel territorio nazionale, cominciano a decorrere soltanto dopo che si è verificata una violazione delle norme valutarie, e cioè dopo che sono trascorsi i trenta giorni di normale durata del conto;

che, a partire dal sessantunesimo giorno di durata del conto, potrebbero invece configurarsi responsabilità penali, per cui, considerati i molteplici dubbi interpretativi che solleva l'attuale normativa amministrativa, è bene segnalare il fatto all'Autorità giudiziaria;

che sarebbe, infine, quanto mai auspicabile apportare alla suddetta normativa modifiche che consentano di stabilire in modo inequivocabile il momento in cui l'intestatario del conto di attesa, aperto d'ufficio, diventa detentore della valuta accreditata nel conto stesso.

6. — In merito alla determinazione del rapporto di cambio ai fini della conversione in lire della valuta relativa ad infrazioni valutarie, il dottor Chiapparino ha precisato che l'Ispettorato dell'UIC adotta il rapporto di cambio rilevato nel giorno in cui viene accertata l'infrazione.

Il tenente colonnello D'Andria ha fatto presente che anche la Guardia di finanza segue il medesimo criterio in quanto esso è di agevole applicazione per l'accertatore; quando oggetto dell'infrazione sono poi banconote, allora viene applicato il cambio del giorno, praticato dalle banche agenti nel luogo dell'accertamento.

Il dottor Fasciani ha invece chiarito che la Banca d'Italia ha ritenuto preferibile adottare il cambio corrispondente alla media dei corsi delle banconote sulle piazze di Roma e Milano. Tale parametro è stato considerato più obiettivo del corso praticato sulla piazza, ove opera la filiale interessata, sia perché in detta piazza potrebbe non esistere una borsa ovvero, pur essendovene una, potrebbero non esservi state negoziazioni in quel determinato giorno, sia perché tale media appare più significativa al fine di realizzare un trattamento uniforme in tutto il territorio dello Stato.

VERBALE N. 7

1. — Il 30 agosto 1977, presso il Comando Generale della Guardia di finanza, si è riunita la Commissione permanente di coordinamento prevista dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 11 novembre 1976, con l'intervento del dottore Maurizio Giorgi e del dottore Gino Fasciani della Banca d'Italia, del dottore Giuseppe Chiapparino e dell'avvocato Antonio Spallanzani dell'Ufficio italiano dei cambi, del tenente colonnello Angelo D'Andria e del maggiore Claudio Soreca del Comando Generale della Guardia di finanza. È pure intervenuto il maggiore Romano De Marco del Comando Generale della Guardia di finanza, il quale, a partire dalla prossima riunione, sostituirà il maggiore Soreca come membro della Commissione.

La Commissione ha nominato come Presidente il tenente colonnello D'Andria e come Segretario l'avvocato Spallanzani ed ha quindi provveduto ad approvare il verbale della riunione del 29 giugno 1977.

2. — L'avvocato Spallanzani ha segnalato all'attenzione della Commissione i problemi valutari concernenti i rapporti tra residenti italiani e residenti nella Repubblica di S. Marino, ed in particolare quelli relativi all'accensione di depositi da parte di residenti italiani che non siano banche, presso le aziende di credito sanmarinesi. L'avvocato Spallanzani ha fatto presente che un principio di disciplina dei rapporti valutari tra l'Italia e San Marino è contenuto nelle note in data 31 marzo 1939, scambiate in occasione della firma della Convenzione di amicizia e buon vicinato tra i due Stati, ma che essa appare del tutto inadeguata, in quanto non regola in alcun modo le relazioni tra residenti italiani e residenti sanmarinesi, non prevede per i residenti sanmarinesi l'obbligo di offerta in cessione per le valute ricavate da transazioni invisibili, non garantisce l'informazione del Governo di San Marino sullo stato e sulla evoluzione della domanda valutaria italiana ed infine non impegna San Marino ad adeguare la propria legislazione interna alla predetta normativa. Pertanto, in mancanza di norme speciali, i rapporti valutari tra i residenti nei due Paesi, diversi da quelli originati da operazioni mercantili, dovrebbero subire le stesse limitazioni previste per le relazioni tra residenti italiani e residenti in Paesi terzi e quindi dovrebbero in particolare ritenersi vietate le operazioni di deposito sopra indicate.

La Commissione, considerata la delicatezza dei problemi sollevati e la singolare inadeguatezza delle fonti note di disciplina delle

relazioni valutarie tra Italia e San Marino, ha ravvisato l'opportunità di differire la conclusione della discussione per acquisire una più completa documentazione sul punto. A tal fine l'Ufficio italiano dei cambi è stato invitato ad interpellare in via ufficiale il Ministero degli affari esteri per sapere:

se i rapporti valutari tra i due Paesi siano disciplinati soltanto dalle note summenzionate ovvero anche da altri strumenti concordati in occasione della firma della Convenzione di amicizia e buon vicinato ovvero in data antecedente o successiva;

se San Marino abbia recepito nel proprio ordinamento interno gli impegni di natura valutaria contenuti nelle predette note o negli altri eventuali documenti che dovessero disciplinare la materia.

3. — Il dottore Chiapparino ha fatto presente che l'Ufficio, quando riceve comunicazione dal Nucleo speciale di polizia valutaria dell'inizio di ciascuna ispezione, provvede a ricercare tutte le pendenze relative ai soggetti ispezionati, esistenti presso l'Ufficio, per darne poi comunicazione al Nucleo. Peraltro i dati aggiornati, concernenti i mancati o ritardati regolamenti valutari da parte di residenti nei confronti di non residenti, sono reperibili presso il centro elettronico della Banca d'Italia, al quale è stata affidata dall'Ufficio la gestione automatica dei dati suddetti. Ora tale centro può soddisfare le richieste dell'Ufficio soltanto nell'arco di alcuni giorni, per cui, quando i dati vengono comunicati al Nucleo, l'ispezione risulta a volte già ultimata. Al fine di rendere più tempestiva l'attività di ricerca dell'Ufficio, il dottore Chiapparino ha pertanto chiesto se sia possibile che il Nucleo faccia recapitare a mano le predette comunicazioni al Servizio Ispettorato dell'Ufficio ed all'attenzione dello stesso dottore Chiapparino ovvero del dottore Mario Rosa.

Il tenente colonnello D'Andria ha assicurato che il Nucleo provvederà ad effettuare le comunicazioni con le modalità sopra prospettate ed ha suggerito che, nei casi di particolare gravità, il Servizio Ispettorato dell'Ufficio potrebbe preannunciare per telefono al Nucleo l'esistenza di pendenze valutarie a carico dei soggetti ispezionati ed il prossimo invio delle informazioni relative, in modo che lo stesso Nucleo possa comportarsi di conseguenza.

* * *

IL SEGRETARIO DEGLI AFFARI ESTERI DI SAN MARINO
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

Roma, 31 marzo 1939
XVII E.F. e 1638 F.R.

Signor Ministro,

Nell'atto in cui si procede alla firma della nuova Convenzione di amicizia e di buon vicinato, che riafferma i rapporti di cordiale collaborazione esistenti fra la Repubblica di San Marino e il Regno

d'Italia, tengo a dare all'Eccellenza Vostra a nome della Reggenza, alcune assicurazioni che possono giovare alla più feconda applicazione della Convenzione stessa ed al raggiungimento dei fini che, con essa, entrambe le Parti si sono proposte.

1° — È comune convinzione di entrambi i Governi che l'esercizio di un controllo doganale alla frontiera fra i due Stati sia incompatibile con la frequenza e la intimità dei rapporti fra essi esistenti, e possa essere causa di inconvenienti che è opportuno eliminare nei limiti del possibile. Le disposizioni della Convenzione non mancheranno di produrre, a questo fine, i migliori risultati. La Reggenza, tuttavia, ritiene di portare un nuovo contributo alla realizzazione del fine stesso, manifestando il proposito:

a) di vietare nel territorio della Repubblica, la vendita dei tabacchi e dei relativi prodotti, a prezzi inferiori di oltre il 10 per cento ai prezzi di vendita in Italia; questa differenza potrà elevarsi, per ragioni di arrotondamento della frazione di 5 centesimi, limitatamente però ai sigari e alle scatole di sigarette e in modo che la percentuale non si elevi, in alcun caso, oltre il 15 per cento;

b) di sottoporre a una congrua tassa la vendita delle carte da gioco nel territorio della Repubblica, in modo da ridurre notevolmente la differenza fra il prezzo di vendita praticato a San Marino e quello corrente in Italia.

2° — La Reggenza dichiara inoltre che, in materia di scambi e di valute, saranno osservati, nei rapporti fra i due Stati, i seguenti principi:

a) per la esportazione e la introduzione, verso e da terzi Stati, attraverso il territorio italiano, di divise, titoli e valori, gli abitanti della Repubblica saranno soggetti a tutte le disposizioni vigenti in Italia;

b) per la esportazione e la importazione di merci, da o verso terzi Stati, attraverso il territorio italiano, gli abitanti della Repubblica saranno egualmente soggetti a tutte le disposizioni vigenti nel Regno, comprese quelle concernenti l'obbligo di cessione delle divise provenienti dalle esportazioni. Resta inteso che ai fini della concessione dei permessi di importazione, i cittadini sanmarinesi continueranno ad essere trattati sulla base della parità con i cittadini italiani; le eventuali speciali necessità che venissero segnalate dal Governo della Repubblica saranno esaminate con equità e benevolenza dal Governo italiano;

c) il Governo della Repubblica sarà autorizzato a tenere in Italia un conto libero in divisa estera;

d) il Governo della Repubblica, per le importazioni che dovesse fare da terzi Stati per il proprio uso diretto ed esclusivo, otterrà dal Governo italiano la divisa estera necessaria, in base a semplice richiesta del Segretario di Stato della Repubblica, fino ad un am-

montare di lire 100.000 annue; le eventuali maggiori richieste che venissero giustificate dal Governo della Repubblica, saranno prese dal Governo italiano nella dovuta benevola considerazione;

e) il Governo della Repubblica sarà autorizzato ad importare da terzi Stati, anche in deroga a speciali divieti, gli oggetti destinati a proprio uso diretto ed esclusivo in base alla semplice attestazione di tale destinazione, rilasciata dal Segretario di Stato della Repubblica.

Vogliate gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

F.to: GOZI

* * *

Roma, li 11 novembre 1957

BANCA D'ITALIA

Amministrazione Centrale
Servizio rapporti con l'estero
Ufficio controllo operazioni valutarie

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Tesoro
Contenzioso Valutario

ROMA

e, p. c.

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Segreteria Generale

ROMA

OGGETTO: Circolabilità di titoli nella Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.

È stato qui formulato il quesito se sia consentita la circolazione, nei territori dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, di titoli italiani stilati in lire, e ciò in deroga al divieto di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 6 giugno 1956, recante « Norme concernenti le cessioni, gli acquisti e gli altri atti di disposizione dei titoli di credito di qualsiasi specie ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 ».

Secondo le convenzioni internazionali in materia monetaria, attualmente in vigore tra la Repubblica italiana e, rispettivamente, lo Stato della Città del Vaticano (cfr. legge 9 aprile 1952, n. 450, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 1952) e la Repubblica di San Marino (cfr. legge 9 agosto 1954, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 25 agosto 1954), le monete italiane hanno corso legale e potere liberatorio anche negli Stati predetti.

Ciò stante, si prega di far conoscere se ai valori monetari italiani come si ritiene, debbano parificarsi i titoli in oggetto, e se, conseguentemente, nulla osti alla circolazione degli stessi negli Stati dianzi menzionati.

In attesa di comunicazioni al riguardo, si porgono distinti ossequi.

* * *

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Tesoro
Contenzioso Valutario
Prot. n. 22624/228/Gen.

Alla BANCA D'ITALIA

Amministrazione Centrale
Uff. contr. operaz. valutarie

ROMA

(rif. f. n. 122995 dell'11-11-1957)

e p. c.

All'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Segreteria Generale

ROMA

OGGETTO: Circolazione di titoli italiani stilati in lire nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Si fa riferimento al foglio a margine, con il quale codesta Banca ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente in ordine all'argomento in oggetto e cioè se sia consentita nei territori dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, la circolazione di titoli italiani stilati in lire, in deroga alle norme contenute nel decreto ministeriale 6 giugno 1956 concernenti le cessioni, gli acquisti e, gli atti di disposizione dei titoli di credito di qual-

siasi specie, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Al riguardo, poiché in base a quanto stabilito dalle convenzioni internazionali in materia monetaria attualmente in vigore tra la Repubblica italiana e, rispettivamente, lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino, le monete italiane hanno corso legale e potere liberatorio anche negli Stati predetti, questo Ministero è d'avviso che, analogamente a quanto avviene per i valori monetari, anche i titoli di credito italiani di qualsiasi specie stilati in lire possono liberamente circolare nei territori dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

p. Il Ministro

F.to: DI CRISTINA

VERBALE N. 8

1. — Il 29 settembre 1977, presso l'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia, si è riunita la Commissione permanente di coordinamento prevista dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 11 novembre 1976, con l'intervento del maggiore Claudio Soreca, in sostituzione del tenente colonnello Angelo D'Andria, e del maggiore Romano De Marco del Comando Generale della Guardia di finanza, del dottore Giuseppe Chiapparino e dell'avvocato Antonio Spallanzani dell'Ufficio italiano dei cambi e del dottore Maurizio Giorgi e del dottore Gino Fasciani della Banca d'Italia. È pure intervenuto il dottore Angelo Cupillari della Banca d'Italia, il quale, a partire dalla prossima riunione, sostituirà il dottore Giorgi come membro della Commissione.

La Commissione ha nominato come Presidente il dottore Fasciani e come Segretario l'avvocato Spallanzani ed ha quindi provveduto ad approvare il verbale della riunione del 30 agosto 1977.

2. — Il dottore Fasciani ha ripreso l'argomento, già trattato nella riunione del 29 giugno 1977, concernente la determinazione del rapporto di cambio ai fini della conversione in lire della valuta relativa ad infrazioni valutarie. Il dottore Fasciani ha in particolare esposto i problemi inerenti al cambio applicabile alle banconote e, nel proporre le eventuali soluzioni, ha richiamato l'attenzione sul fatto che nelle borse valori italiane sono quotate le banconote corrispondenti alle quindici monete di conto valutario, nonché il cruzeiro brasiliano, il peso argentino, il rublo russo, la lira egiziana, il dinaro jugoslavo, la dracma greca, la lira turca e il dollaro australiano; ha fatto altresì presente che, per le banconote diverse da quelle sopra elencate, le banche agenti ricorrono alle quotazioni praticate sui mercati di Zurigo o di Londra.

Il maggiore Soreca, premessa la necessità che sia concordata una soluzione il più possibile rispondente alle esigenze operative, ha proposto che la Banca d'Italia comunichi giornalmente alle proprie filiali il rapporto di cambio applicabile alle banconote quotate nelle borse valori nazionali, in modo che i soggetti preposti agli accertamenti valutari possano agevolmente conoscere i criteri da applicare per la conversione in lire delle banconote oggetto di infrazione valutaria.

Il dottore Giorgi ha aggiunto che, per le banconote non quotate nel nostro Paese, la Banca d'Italia potrebbe limitarsi a comunicare

alle proprie filiali il relativo rapporto di cambio ogni settimana o addirittura ogni quindici giorni.

I rappresentanti della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi si sono riservati di comunicare il parere dei rispettivi enti sulla proposta in questione.

3. — Il maggiore Soreca e il maggiore De Marco hanno infine riferito sulle questioni recentemente sorte in merito alle importazioni dall'estero nel territorio extra-doganale di Livigno e sulle proposte formulate al Ministero del commercio con l'estero per la soluzione dei problemi di natura valutaria.

VERBALE N. 9

1. — Il 31 ottobre 1977, presso l'Ufficio italiano dei cambi, si è riunita la Commissione permanente di coordinamento prevista dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 11 novembre 1976, con l'intervento del maggiore Romano De Marco del Comando Generale della Guardia di finanza, del dottore Gino Fasciani e del dottore Angelo Cupillari della Banca d'Italia, del dottore Giuseppe Chiapparino e dell'avvocato Antonio Spallanzani dell'Ufficio italiano dei cambi. Non è intervenuto il tenente colonnello Angelo D'Andria del Comando Generale della Guardia di finanza a causa di improvvisi ed imprevisti impegni d'ufficio; ha invece partecipato alla riunione il colonnello Francesco Izzo, Comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

La Commissione ha nominato come Presidente il dottore Chiapparino e come Segretario l'avvocato Spallanzani ed ha quindi provveduto ad approvare il verbale della riunione del 29 settembre 1977.

2. — Il maggiore De Marco ha richiamato l'attenzione della Commissione su alcuni problemi concernenti le relazioni tra procedimento penale e procedimento amministrativo e più precisamente ha sottolineato la necessità di mantenere la disponibilità delle valute sequestrate, a garanzia del pagamento delle eventuali irrogande sanzioni amministrative, nei casi in cui l'Autorità giudiziaria, nel pronunciare una sentenza assolutoria — al di fuori delle ipotesi dell'articolo 25 del codice di procedura penale — abbia disposto il dissequestro delle predette valute.

La Commissione ha così riassunto le attuali procedure previste dalla circolare n. 388667/28 in data 10 marzo 1977 del Ministero del tesoro — Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso —:

l'organo denunciante deve seguire lo svolgimento del procedimento penale ed acquisire in atti le sentenze (assolutorie o di condanna) in materia valutaria, passate in cosa giudicata. Lo stesso organo deve procedere all'inoltro di copia delle sentenze agli altri Uffici ai quali fu inviato in precedenza per legge il rapporto (Presidente dell'Ufficio italiano dei cambi, Banca d'Italia e Ministero del tesoro);

il verbale di contestazione valutaria agli effetti amministrativi deve essere notificato dal Servizio Ispettorato dell'Ufficio italiano dei cambi agli interessati soltanto dopo la pronuncia del giudice penale, sempreché non sia presente alcuna delle preclusioni di cui al codice

di procedura penale (articolo 25) e purché sussistano invece i presupposti per la promozione del procedimento amministrativo;

l'Ufficio italiano dei cambi deve provvedere conseguentemente al sequestro amministrativo dei valori ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge n. 794 del 1938.

I rappresentanti dell'Ufficio italiano dei cambi si sono riservati di riesaminare l'argomento, anche in relazione alle proprie possibilità operative, e di riferirne in una prossima riunione.

L'avvocato Spallanzani ha infine fatto presente che con lettera del 4 agosto 1977 l'Ufficio italiano dei cambi ha comunicato al Ministero del tesoro e alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie, di essere venuto nella determinazione di non procedere alla notifica del verbale di accertamento delle suddette infrazioni, quando il giudice penale proscioglie l'imputato per insussistenza dell'elemento psicologico o per insufficienza di prove sul medesimo elemento.

I membri della Commissione hanno convenuto con l'avvocato Spallanzani di ritornare sull'argomento nella prossima riunione.

3. — Il dottore Fasciani, richiamandosi a quanto da lui prospettato nella riunione del 29 giugno 1977 e al conseguente suggerimento della Commissione (cfr. verbale n. 6, paragrafo 2), ha comunicato che la Banca d'Italia preferisce continuare a ricevere tutti i rapporti concernenti i reati valutari e non solo quelli che riguardano i dipendenti di aziende di credito; pertanto la Banca d'Italia intende, per ora, soprassedere dal chiedere alla Direzione generale delle dogane e alla Guardia di finanza di inviare alla Banca stessa soltanto i rapporti riguardanti i predetti dipendenti.

* * *

Roma, 4 agosto 1977

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Prot. n. 14883

AL MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale dei Servizi Speciali
e del Contenzioso

ROMA

ALLA COMMISSIONE CONSULTIVA
PER LE INFRAZIONI VALUTARIE

Via XX Settembre, 97

ROMA

OGGETTO: Sentenze di proscioglimento per difetto dell'elemento soggettivo del reato, in processi penali relativi ad infrazioni valutarie.

Allegate alla presente, si trasmettono alcune sentenze pronunciate in processi penali, relativi ad infrazioni valutarie, con le quali

il giudice ha prosciolto l'imputato per difetto dell'elemento soggettivo del reato.

In particolare si tratta di fattispecie nelle quali, sulla base delle prove offerte dall'imputato, il giudice non ha raggiunto il convincimento sulla esistenza della volontarietà del fatto previsto dalla legge come reato. (Esempio: nel caso di processo penale per tentativo di esportazione all'estero di assegni, il giudice accoglie la tesi dell'imputato, il quale afferma di non essere a conoscenza di avere, tra i propri effetti personali — nel momento in cui si accingeva ad oltrepassare la linea doganale — i predetti titoli di credito).

Nei casi su citati, dato che le prove raccolte nel giudizio penale fanno stato anche nel procedimento amministrativo, questo Ufficio — in presenza di un principio ormai consolidato da una costante giurisprudenza (cfr. nota allegata) secondo cui non sono applicabili le sanzioni amministrative valutarie, ove non venga accertata la volontarietà del fatto costitutivo delle infrazioni — è venuto nella determinazione di non procedere alla redazione e notifica agli interessati di alcun processo verbale di accertamento delle infrazioni predette.

Si resta, comunque, in attesa di conoscere eventuali osservazioni in argomento.

— Non è configurabile il tentativo di infrazione valutaria che non sia volontario; onde non può ritenersi legittima una pena pecuniaria inflitta nel caso di tentativo dovuto a colpa o ad errore. Cass. 15 maggio 1962, n. 1028, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1962, II, 186.

— Il dolo necessario ad integrare l'illecito valutario consiste nella volontà di esportare il denaro, a prescindere dalla intenzione che può aver animato l'agente. Trib. Milano, 25 giugno 1970, in *Cod. Val. di Perrucci-Tallarida*, pag. 19.

— A concretare l'infrazione valutaria è sufficiente la volontà di esportare valuta (dolo generico) a prescindere dall'intenzione dell'agente. Trib. Milano, 15 maggio 1972, *ivi*.

— Il dolo che integra l'illecito volontario consiste nella volontà del fatto (esportazione) e non dell'illecito (lesione dell'interesse dello Stato). Trib. Milano, 19 giugno 1972, *ivi*.

VERBALE N. 10

1. — Il 28 novembre 1977, presso il Comando generale della Guardia di finanza, si è riunita la Commissione permanente di coordinamento prevista dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 11 novembre 1976, con l'intervento del dottor Mario Rosa, in sostituzione del dottor Giuseppe Chiapparino, e dell'avvocato Antonio Spallanzani dell'Ufficio italiano dei cambi, del dottor Gino Fasciani e del dottor Angelo Cupillari della Banca d'Italia, del tenente colonnello Angelo D'Andria e del maggiore Romano De Marco del Comando generale della Guardia di finanza.

La Commissione ha nominato come presidente il tenente colonnello D'Andria e come segretario l'avvocato Spallanzani ed ha quindi provveduto ad approvare il verbale della riunione del 31 ottobre 1977.

2. — Il tenente colonnello D'Andria, nel richiamarsi alle relazioni tra procedimento penale e procedimento amministrativo, ha manifestato l'opportunità di procedere alla contestuale effettuazione del sequestro penale e di quello amministrativo dei beni oggetto delle violazioni valutarie accertate, al fine di evitare il pericolo che, terminato il processo penale con l'assoluzione dell'imputato, i suddetti beni gli siano restituiti, prima che si possa verificare se esistono i presupposti per dare inizio al procedimento valutario amministrativo.

L'avvocato Spallanzani ha fatto per altro presente che gli organi preposti all'accertamento delle infrazioni valutarie sarebbero così chiamati a porre in essere atti che, in relazione all'esito del giudizio penale, potrebbero risultare compiuti inutilmente; si verificherebbe pertanto un significativo aggravio del già oneroso lavoro svolto dagli organi stessi, aggravio che non sarebbe giustificato dai risultati realizzabili, tenuto anche conto del fatto che, sulla base delle esperienze fino ad ora acquisite, possono ritenersi piuttosto rari i casi in cui è possibile promuovere il contesto valutario in presenza di sentenza di assoluzione.

Il dottor Rosa ha comunque assicurato che i problemi concernenti le relazioni tra procedimento penale e amministrativo saranno compiutamente riesaminati dal Servizio ispettorato dell'U.I.C., alla luce soprattutto delle concrete possibilità operative del medesimo servizio, e che si provvederà poi a riferire le relative conclusioni nel corso delle prossime riunioni.

3. — Il dottor Fasciani ha comunicato la disponibilità della Banca d'Italia a trasmettere giornalmente alle proprie filiali il rapporto di cambio delle banconote estere quotate nelle borse di Roma e Milano — quale si desume dalla media dei corsi ivi accertati — in modo che i soggetti preposti agli accertamenti valutari possano agevolmente conoscere, rivolgendosi alle stesse filiali, i parametri per la conversione in lire delle banconote oggetto di infrazione valutaria; le filiali saranno inoltre invitate a rivolgersi tempestivamente all'Amministrazione centrale della banca per conoscere le quotazioni delle banconote estere diverse da quelle sopraindicate, tutte le volte in cui siano interpellate in merito dai suddetti soggetti.

Il dottor Fasciani ha poi precisato che l'attivazione del predetto sistema di informazione verrà comunicato con lettera indirizzata a tutti gli organi interessati.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 8

CIRCOLARI — VERBALI — TELEX

—————
CIRCOLARI — VERBALI — TELEX
—————

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III REPARTO

UFFICIO OPERAZIONI

N. 70574/250 di prot. All. n.

Roma, 1 aprile 1977.

Ai Comandi legione Guardia di finanza LORO SEDI
Al Comando nucleo centrale PT Guardia di finanza ROMA
Al Comando nucleo speciale di polizia valutaria Guardia di finanza
ROMA
Ai Comandi nucleo regionale PT Guardia di finanza LORO SEDI

e, p. c.:

Agli uffici dei generali di divisione ispettori della Guardia di finanza
MILANO-ROMA-NAPOLI

Ai Comandi di zona Guardia di finanza LORO SEDI

OGGETTO: Ingresso di persone estranee nelle caserme.

L'Ufficio italiano dei cambi ha chiesto l'autorizzazione di consentire ai propri funzionari del servizio ispettivo, incaricati di raccogliere e verbalizzare le dichiarazioni relative a violazioni valutarie, di accedere presso le caserme del Corpo per la materiale stesura degli atti di competenza.

La richiesta è scaturita dal fatto che, avendo il predetto Ufficio proprie sedi soltanto a Roma e Milano, può capitare che i funzionari dovendo raccogliere informazioni testimoniali in altre città nei confronti di una persona fisica non dispongano di un luogo, sufficientemente attrezzato, per redigere gli atti.

Nello spirito di ampia collaborazione e di identità di finalità, vieppiù confermato dalla recente normativa valutaria, e nell'ambito dell'articolo 40 del regolamento di servizio interno per la Guardia di finanza, approvato con decreto ministeriale 23 maggio 1970, ho aderito alla richiesta.

I Comandi in indirizzo, pertanto, consentiranno ai suddetti funzionari, muniti di apposita tessera di riconoscimento identica al fac-simile allegato, l'accesso nelle caserme, mettendo a loro disposizione un locale e l'attrezzatura necessaria per la compilazione degli atti di competenza.

La Guardia di finanza rimane estranea all'attività svolta dagli ispettori dell'Ufficio italiano cambi, limitandosi a fornire soltanto il chiesto supporto logistico. Pertanto, i militari del corpo non presenzieranno alla stesura degli atti, le convocazioni saranno effettuate a cura dello stesso Ufficio al quale faranno capo anche gli eventuali conseguenti problemi di natura amministrativa e procedurale.

In conformità degli accordi intrapresi, le richieste di accesso saranno rivolte, nell'ordine, ai Nuclei regionali e provinciali di pt, ai Comandi retti da ufficiali e agli altri Comandi.

Il comandante generale: Raffaele Giudice.

ALLEGATO 1

TESSERA DI RICONOSCIMENTO
degli ispettori dell'Ufficio italiano dei cambi incaricati di indagini.

	<p>UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI</p>	(1)
--	--	-----

<p style="text-align: right;">N. 1</p> <p style="text-align: center;">UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI Via Quattro Fontane, 123 ROMA</p> <p>Il Sig.</p> <p>è incaricato da questo Ufficio di effettuare accertamenti di carattere valutario ai sensi e per gli effetti del R.D.L. 12 maggio 1938, n. 794 e della legge 30 aprile 1976, n. 159.</p> <p>Roma,</p> <p style="text-align: center;">UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>Fotografia</p> </div> <p style="text-align: center;">FIRMA DEL TITOLARE</p> <p>.....</p>	(2)
--	---	-----

<p>Cognome</p> <p>nome</p> <p>nato a</p> <p>.....</p> <p>(prov.)</p> <p>il</p>		(3)
--	--	-----

- (1) Frontespizio esterno — colore bordeaux-scuro — con la scritta in oro « UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI ».
- (2) Interno (fogli 1 e 2).
- (3) Interno (foglio 3).

VERBALE

Il giorno 10 agosto 1977 si è tenuta presso il Ministero delle finanze una riunione presieduta dall'onorevole Sottosegretario Senatore Rodolfo Tambroni Armaroli alla quale hanno partecipato:

- il Senatore Eugenio Tarabini;
- il direttore generale delle dogane dottor Ernesto Del Gizzo;
- il Sindaco di Livigno accompagnato da una rappresentanza dal consiglio comunale;
- il maggiore Claudio Soreca del comando generale della Guardia di finanza,

allo scopo di risolvere i problemi conseguenti alla decisione di consentire l'importazione nella zona extra doganale di Livigno delle merci estere provenienti dalla Svizzera solo attraverso la dogana di Tirano.

Dopo ampia discussione sull'argomento, tenute anche presenti le finalità della legge 30 aprile 1976, n. 159, che, con l'istituzione dei controlli valutari anche fuori degli spazi doganali ha voluto eliminare e, per lo meno, limitare la fuga dei capitali all'estero e non quindi trasformare la condizione giuridica della zona di Livigno, che è e resta extra doganale — è stato convenuto quanto segue.

Per una corretta applicazione dell'articolo 20-bis — introdotto nel vigente testo unico delle leggi doganali dall'articolo 6 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni nella legge 30 aprile 1976, n. 159, occorre che in via sperimentale venga osservata la sussistenza e la rilevanza del fenomeno che ha sostanzialmente originato il provvedimento legislativo *de quo*.

A tal fine la Guardia di finanza che opera al confine tra la Svizzera e la zona extra doganale di Livigno consentirà il libero transito delle merci estere provenienti dalla vicina Repubblica elvetica attraverso i valichi di Ponte del Gallo e Forcola di Livigno.

Ai fini dell'accertamento della congruità dei prezzi dichiarati nella documentazione che accompagna le merci, la Guardia di finanza avrà cura di segnalare tempestivamente alla dogana di Tirano tutti i trasporti la cui documentazione può apparire a prima vista falsata nei valori.

La dogana di Tirano, a sua volta, invierà settimanalmente alla Direzione generale delle dogane l'elenco così ricevuto dalla Guardia di finanza con le proprie osservazioni circa la congruità dei prezzi dichiarati.

Al termine della riunione i presenti sono stati ricevuti dallo onorevole signor Ministro, il quale ha approvato le determinazioni adottate, disponendo l'invio del presente verbale al Comando generale della Guardia di finanza per l'immediata applicazione, non-

ché, per opportuna conoscenza, al Ministero del commercio con lo estero — Direzione generale valute.

La Direzione generale delle dogane, dal canto suo, curerà la emanazione di direttive per la pratica applicazione di quanto sopra deciso, prendendo successivamente gli opportuni contatti con il Comando generale della Guardia di finanza.

Approvato dall'onorevole signor Ministro.

* * *

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III REPARTO

UFFICIO OPERAZIONI

N. 177446/210

Roma, 29 agosto 1977.

Al Comando VI legione Guardia di finanza

COMO

e, p. c.:

All'ufficio del generale di divisione ispettore della Guardia di finanza
per l'Italia settentrionale MILANO

Al Comando zona lombarda (II) Guardia di finanza MILANO

Seguito foglio n. 171551/2110 del 13 agosto 1977.

OGGETTO: Zona extradoganale di Livigno. Spedizioni di merci estere provenienti dalla Svizzera.

I problemi riguardanti le importazioni dalla Svizzera nella zona extradoganale di Livigno sono stati recentemente esaminati presso il dicastero delle finanze nel corso di una riunione le cui conclusioni sono state approvate e rese esecutive dall'onorevole Ministro delle finanze.

Trasmetto per l'attuazione copia del relativo verbale.

Codesto Comando di legione, nell'impartire disposizioni alle unità operative interessate, provvederà anche a:

— far rilevare e segnalare alla dogana di Tirano, entro le 24 ore successive, singolarmente, tutte le importazioni per le quali sorgano dubbi circa la congruità di valore riportato sui documenti di accompagnamento delle merci. Le citate segnalazioni debbono contenere la specificazione del proprietario o destinatario della merce, la specie e la quantità della stessa, l'ammontare complessivo;

— farsi trasmettere dal Comando tenenza di Bormio, per il tramite gerarchico, un riepilogo quindicinale delle importazioni se-

gnalate alla dogana di Tirano da custodire per eventuali future richieste di dati da parte dei Comandi superiori.

Rammento, infine, la piena vigenza della normativa regolante i normali controlli sulle merci e sui mezzi in entrata e in uscita dallo Stato attraverso i valichi interni della zona extradoganale, nonché la non competenza della Guardia di finanza circa l'esatta valutazione della congruità dei prezzi.

Faccio riserva di eventuali ulteriori disposizioni al termine dell'esperimento in parola.

Assicurare con radiomessaggio.

Il comandante generale: Raffaele Giudice.

* * *

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTE

Al Ministero delle finanze ROMA

e, p. c.:

Al Comando generale della Guardia di finanza ROMA

All'Ufficio italiano dei cambi - Banca d'Italia ROMA

Al Gabinetto signor Ministro ROMA

Con nota n. V/407775 del 16 settembre 1977, lo scrivente inviava alle Amministrazioni in indirizzo il verbale della riunione che si era tenuta il 16 settembre sull'argomento in oggetto e trasmetteva lo schema di procedura abbozzato nella riunione medesima ai fini degli adempimenti valutari da effettuare per l'importazione di merci estere in Livigno.

A seguito del telex n. 1933 del 22 settembre pervenuto dalla Banca d'Italia, del telex n. 267 della stessa data pervenuto dallo Ufficio italiano dei cambi e del telex n. 193131 del 24 settembre del comando generale della Guardia di finanza, si prega prendere nota che il testo dello schema deve intendersi così modificato:

Importazioni a Livigno di merci estere.

L'operatore residente nel comune di Livigno che intenda effettuare un'importazione di merci estere, qualunque sia il loro valore, facendole provenire attraverso i valichi di Ponte del Gallo e Forcola di Livigno (punti di passaggio del confine politico ma non di quel-

lo doganale) dovrà consegnare alla propria banca una domanda di assegnazione di valuta, corredata con una fattura pro-forma in quadruplice copia in calce alla quale l'operatore dovrà apporre — sotto la propria responsabilità — una dichiarazione relativa alla veridicità del prezzo dichiarato.

La banca domiciliataria controfirmerà la domanda per l'attendibilità della dichiarazione dell'operatore e invaliderà la fattura.

La banca curerà l'invio della domanda e di tre copie della fattura pro-forma alla commissione presieduta dal rappresentante della Banca d'Italia di Sondrio per il relativo esame. Se l'autorizzazione all'assegnazione di valuta sarà concessa, la commissione tratterà una copia della fattura e restituirà alla banca le altre due dopo avervi apposto gli estremi dell'autorizzazione stessa, la cui validità, salvo diversa determinazione della commissione, è di sei mesi. La banca tratterà una di dette due copie della fattura, consegnerà l'altra all'operatore e darà corso all'assegnazione di valuta con contemporanea emissione di mod. B import pro-forma. L'operatore produrrà la fattura con gli estremi dell'autorizzazione ai militari della Guardia di finanza in servizio ai valichi di entrata dalla Svizzera in Livigno-Forcola di Livigno o Ponte del Gallo che vi registreranno — apponendo la data — il passaggio della merce ad essa relativa. La Guardia di finanza restituirà periodicamente le fatture alla commissione valutaria di cui sopra che effettuerà il riscontro tra le autorizzazioni da essa rilasciate e le importazioni registrate e infine trasmetterà le fatture alla banca che si premurerà di segnalare eventuali inadempienze all'Ufficio italiano dei cambi.

Ove nulla osti alla procedura sopra descritta, si prega la Banca d'Italia di voler dare istruzioni al direttore della propria filiale di Sondrio affinché venga stabilita la ripresa dell'attività della commissione valutaria sopra citata.

Il Ministro: Ossola.

* * *

da Mincomes — D.G. Valute — Div. I — Roma

at Bankitalia

at Cambital

at Comando generale Guardia finanza III Reparto — Ufficio operazioni — Roma

e, per conoscenza:

at Minfinanze — D.G. Dogane — Roma

Telescritto V/408912/105/1

24 ottobre 1977.

Seguito nota scrivente n. 408303 data 8.10.1977 comunicasi che Minfinanze habet richiesto che — in nota citata — dopo formulazio-

ne riguardante presentazione merci at militari Guardia finanza in servizio at valichi di entrata da Svizzera sia aggiunta seguente disposizione:

« La Guardia di finanza, ai fini dell'accertamento della regolarità dei prezzi dichiarati nella documentazione che accompagna le merci, avrà cura di segnalare tempestivamente alla dogana di Tirano — secondo le disposizioni a tal fine impartite dal Ministero delle finanze — tutti i casi in cui il valore delle merci non appaia congruo ».

Si pregano amministrazioni et enti in indirizzo prender nota quanto precede at fini integrazione schema procedura comunicato con citata nota n. 408303.

* * *

da Mincomes D.G. Valute ROMA

Telex NR V/408945/105/1

25 ottobre 1977.

at Bankitalia

at Cambital

at Comando generale Guardia finanza — III Reparto — Uff. operazioni

ROMA

et conoscenza

at Minfinanze — D.G. Dogane ROMA

Seguito telex scrivente datato 24.10.1977 comunicasi che per importazioni in Livigno valore inferiore lit. 1 milione, già effettuate ma non regolate, relativa assegnazione valuta debet essere effettuata con procedure — per quanto applicabile — omogenee con quelle descritte in nota n. 408303 datata 8.10.1977 che — ricordasi — riguardano tutte importazioni qualunque sia loro valore.

p. il Ministro f.to: Galli - Sottosegretario di Stato Mincomes.

* * *

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRECTE

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri ROMA

e, per conoscenza:

Al Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato -
Gabinetto ROMA

Al Ministro del commercio con l'estero - D. G. Valute ROMA

Al Comando generale della Guardia di finanza - Ufficio operazioni
ROMA

OGGETTO: Riunione del 30 settembre 1977 (Pres. Quaranta) per lo
esame dei problemi concernenti la determinazione del valore in
dogana delle merci.

In relazione alle intese raggiunte nella riunione indicata in oggetto, si illustrano qui di seguito le iniziative con le quali la Direzione generale delle dogane e delle II.II. intende contribuire alla soluzione del problema della determinazione della congruità dei prezzi dichiarati in dogana e che costituisce componente di riguardo nella più vasta problematica concernente la regolarità del traffico valutario.

Ritiene questo Ministero che l'impegno per la regolarizzazione di un settore di massima importanza per la nostra economia, quale è quello dei pagamenti da e verso l'estero, debba coinvolgere tutti gli organi statali e gli Enti che perseguono scopi di pubblico interesse oltre, naturalmente, a quelli costituenti il sistema « Ufficio italiano cambi - Banca d'Italia - Banche agenti », la cui competenza istituzionale in materia di controlli valutari è stata fissata con il regio decreto legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380.

Il contributo che l'Amministrazione doganale si appresta a fornire, nell'ambito delle proprie attribuzioni, compendia una serie di iniziative per contrastare efficacemente gli illeciti valutari perpetrati mediante il traffico internazionale delle merci e si sostanzia nella messa a punto di un progetto tendente a mettere a disposizione degli uffici operativi una notevole quantità di informazioni sul

« valore normale » delle merci presentate all'import-export e su tutti i correttivi dei quali occorra tener conto per ciascuna transazione commerciale.

Naturalmente la configurazione data al progetto non ha potuto prescindere da alcune realistiche considerazioni quali la irreversibilità degli indirizzi legislativi e operativi che inducono a rendere sempre più saltuarie le verifiche materiali delle merci per privilegiare il più attento esame della base documentale di ciascuna operazione e quali la comprovata esperienza che l'ampliamento della base di rilevazione delle informazioni e la loro redistribuzione raggiunge risultati concreti solo se i dati vengono forniti agli uffici operativi in forma organizzata e se sia altresì possibile affidare una parte dei controlli a sistemi automatizzati.

Le considerazioni di cui sopra hanno orientato l'Amministrazione doganale ad individuare nell'applicazione dell'informatica nel settore un mezzo di controllo moderno ed efficace, e ad avvalersi dei propri « sistemi informativi compartimentali » e del « sistema centrale di coordinamento »; ciò in quanto qualsiasi altra soluzione per la determinazione di congruità dei prezzi all'import-export rischierebbe di appesantire il ritmo delle operazioni e, quindi, il regolare scorrimento dei traffici.

Pur nella convinzione, raggiunta anche nelle sedi internazionali più qualificate, circa l'impossibilità di demandare alle sole macchine la determinazione della congruità dei prezzi per la costante irrinunciabilità, nelle singole operazioni, di un « minimum » di intervento umano e di valutazioni personali che debbono concorrere alla formulazione di un giudizio sintetico comprensivo delle più svariate circostanze contingenti e spesso transitorie, la Direzione generale dogane ed II.II. ha ravvisato una soddisfacente soluzione nella costituzione di un archivio magnetico che, in proporzione diretta alle informazioni disponibili, da immagazzinare preventivamente, sia in grado di fornire indicazioni di indubbia attendibilità; ciò sarà ottenuto coordinando, elaborando e redistribuendo i dati pervenuti coi seguenti flussi:

— fonti di cognizione esterna (listini internazionali e altri elementi raccolti dall'ICE, dalle rappresentanze commerciali, dalle camere di commercio, ecc.);

— fonti interne di natura immediata (rilevazione statistica sui valori dichiarati nelle dogane);

— fonti interne di natura mediata (schede valori, copie fatture ed altri formulari dei quali viene disposta la presentazione alle dogane);

— fonti sussidiarie (schedario importatori, schedario fornitori, eccetera).

Gli obiettivi e i tempi del progetto possono essere così sintetizzati:

FASE 1 (in corso) - Razionalizzazione, normalizzazione e coordinamento dei flussi dati e conseguente « caricamento » degli

archivi magnetici. Stampa di tabulati da diramare agli uffici accertatori.

FASE 2 - Costante aggiornamento degli archivi. Risposte « in tempo reale » ad interrogazioni d'archivio formulate dalle dogane tramite i « sistemi informativi compartimentali » collegati col « sistema centrale di coordinamento » Inserzione di controlli automatici all'atto della registrazione delle dichiarazioni doganali.

Presupposto indispensabile per la sollecita e soddisfacente realizzazione del progetto. è costituito da una fattiva ed aperta collaborazione di tutti gli Organi ed Enti in vario modo interessati alle attività collegate all'import-export con i quali la Direzione generale delle dogane ed II.II. ha in corso od intende avviare contatti, anche a livello informale, diretti ad identificare ed utilizzare tutte le possibili fonti di dati e gli archivi esistenti in materia di prezzi praticati negli scambi commerciali.

L'Istituto nazionale commercio estero e l'Istituto centrale di statistica hanno già comunicato la piena disponibilità all'iniziativa.

Nel frattempo l'Amministrazione doganale segue attentamente anche i lavori in corso presso organismi internazionali (Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles, Organi delle Comunità europee, Consiglio economico per l'Europa ecc.) e partecipa alle iniziative adottate nello specifico settore, per la normalizzazione delle regole di applicazione e per l'armonizzazione dei sistemi di raccolta e distribuzione dei dati, anche tramite l'uso di elaboratori e con prospettive di collegamento tra gli stessi.

Il Sottosegretario di Stato: *Tambroni*

* * *

MINISTERO DELLE FINANZE

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III REPARTO

Ufficio Operazioni

AL MINISTERO DELLE FINANZE

Gabinetto del Ministro

ROMA

Direzione Generale delle Dogane e II.II.

ROMA

OGGETTO: Norme valutarie per i cittadini non residenti in Italia.

L'importanza e la necessità di pubblicizzare gli obblighi valutarie previsti a carico di « non residenti » all'atto del loro ingresso in

Italia sono state rappresentate con il foglio 108744/250 del 21 giugno 1976, che allego in fotocopia.

L'attualità del problema, confermata anche dal telegramma dell'ambasciata italiana di Amman, impone di assumere i necessari provvedimenti atti ad eliminare ogni possibile inconveniente.

La vigente normativa in materia valutaria obbliga la Guardia di finanza ad applicare a carico di « non residenti » che, all'uscita dallo Stato vengono trovati in possesso di valuta non precedentemente dichiarata, le previste norme di repressione, compresa la possibilità di disporre la privazione della libertà personale quando la somma oggetto della violazione supera lire 5.000.000.

Queste misure, specie se la violazione è scaturita dalla ignoranza del citato obbligo, tra l'altro, previsto da una norma di carattere amministrativo, destano serie perplessità e vivaci proteste da parte degli interessati.

IL COMANDANTE IN SECONDA

(Gen. D. Salvatore Scibetta)

ALLEGATO 9

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI GENOVA
DEL 18 GENNAIO 1977

—————
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI GENOVA
DEL 18 GENNAIO 1977
—————

Il Tribunale penale di Genova, III Sezione penale, composto dai signori: dottor Dettori Martino, Presidente; dottor Iannece Antonio, giudice; dottor Morisani Romeo Mario, giudice ha pronunciato la seguente sentenza nella causa penale contro Pesto Marco, nato a Milano il 15 febbraio 1946, residente a Genova in piazza Matteotti, n. 2 libero e presente

IMPUTATO

del reato previsto e punito dagli articoli 81 del codice di procedura penale e 1° comma 1° e 5° decreto-legge del 4 marzo 1976 n. 31 convertito nella legge 30 aprile 1976 n. 159 e successive modifiche, perché, senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria ed in particolare senza osservare quanto disposto dalla circolare A/321-1975 del Ministero del commercio con l'estero, che impone agli agenti delle compagnie di navigazione estere, per l'imbarco di anticipi fino a lire 10.000.000, di presentare una richiesta - in triplice copia - alla dogana, la quale potrà consentire l'imbarco apponendo il proprio visto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, esportava fuori dal territorio dello Stato, effettuando pagamenti a Comandanti di natanti battenti bandiera estera, valuta nazionale e titoli di credito per un importo complessivo di lire 64.214.404, così come specificato nel prospetto riepilogativo allegato in atti.

In Genova dal 6 marzo 1976 al 22 settembre 1976.

Conclusioni del pubblico ministero

Assoluzione perché il fatto non sussiste.

Conclusioni della difesa

Si associa alle richieste del pubblico ministero.

Osserva in fatto:

Con rapporto dell'8 novembre 1976 il Nucleo regionale della polizia tributaria ha denunciato Pesto Marco, già titolare della società a responsabilità limitata « Pesto Yachts », ora in liquidazione, per violazioni penali della legge valutaria previste dall'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976 n. 31 e successive modificazioni.

Si è sostenuto, in detto rapporto, che sono state riscontrate violazioni per « ricezione di pagamenti da non residenti ed effettuazione di pagamenti a non residenti ».

Dal complesso delle verifiche, sono state portate a conoscenza dell'Autorità penale quelle concernenti il periodo successivo al 5 marzo 1976, data di entrata in vigore del su menzionato decreto-legge, essendo state riservate all'Ufficio italiano cambi (UIC) le violazioni attinenti al periodo anteriore.

Secondo gli accertamenti effettuati, il Pesto, nella sua qualità di agente di compagnie armatrici di natanti esteri (peraltro piccoli natanti), ha effettuato pagamenti in valuta corrente italiana per un ammontare, di volta in volta inferiore ai 5 milioni di lire, ai capitani dei natanti, ma per un complessivo importo, nel periodo considerato dalla legge penale e fino alla messa in liquidazione della società (2 agosto 1976), di lire 64.214.404. Peraltro è stato altresì accertato che tali pagamenti, avvenuti in occasione della permanenza delle imbarcazioni estere in porti nazionali al fine di regolare direttamente le minute spese e di concedere anticipi e retribuzioni ai relativi equipaggi, sono stati coperti anticipatamente da valuta estera accreditata dagli armatori esteri nel periodo considerato e precedentemente negoziata dal Pesto presso istituti bancari autorizzati, ove egli aveva un conto corrente bancario.

La polizia tributaria ha così motivato: la consegna ai capitani marittimi delle somme (inferiori ogni volta alle lire 10.000.000, ed anzi come si è già detto inferiori ai 5 milioni), è avvenuta senza che fossero osservate le formalità dettate dalla circolare del Ministero del commercio con l'estero n. A/321/1975, che impone all'operatore di presentare preventivamente, per il visto e l'approvazione, una richiesta in triplice copia alla dogana per l'imbarco della moneta italiana (allorché l'operazione non oltrepassa i 10 milioni, perché altrimenti occorre il visto della Banca d'Italia). Tale violazione dovrebbe integrare — conclude il rapporto — il reato previsto dallo articolo 1 del decreto-legge citato perché è punito « chiunque esporta fuori dal territorio dello Stato con qualsiasi mezzo valuta nazionale senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria ».

Pesto Marco, presentatosi spontaneamente al Magistrato, ha confermato quanto dichiarato alla Guardia di finanza; e dicendosi allo oscuro della esistenza di una circolare che imponesse il preventivo assenso della dogana, ed anzi sostenendo che per quanto sentito dire successivamente alla denuncia, tale circolare aveva valore per le navi mercantili e non per quelle da diporto (nella fattispecie quelle da lui assistite), ha affermato che nel complesso di dare ad avere egli ha praticamente importato, con il suo lavoro, più moneta estera di quanto poi non ne abbia doverosamente restituito. Tale conto

ha attualmente un attivo che in futuro dovrà essere ridimensionato a seguito del completamento delle operazioni di liquidazione della società. Questo attivo è oggi di lire 34 milioni all'incirca. Ha soggiunto che egli si è occupato, previo accreditamento della valuta estera sul suo conto corrente bancario, della negoziazione dei titoli esteri, e quindi sia del pagamento delle competenze ai marittimi, tutti italiani, sia della fornitura di somma alla cassa di bordo per le quotidiani operazioni di vita, quando i natanti erano nei porti italiani. Ha pertanto respinto ogni addebito.

Il Procuratore della Repubblica ha disposto per la celebrazione del giudizio direttissimo per la data odierna.

L'imputato ha ripetuto la sua citata deposizione. Il verbalizzante da parte sua ha confermato il rapporto.

Ciò premesso in fatto, si osserva in diritto:

Indubbiamente il Tribunale deve attenersi alla sostanza delle cose, per non correre il rischio di farsi fuorviare da espressioni letterali della legge penale speciale che, singolarmente prese, potrebbero condurre ad una pronuncia praticamente e sommamente ingiusta.

Pesto Marco, nella sua qualità di agente marittimo per piccoli natanti, contraeva di volta in volta, con colui che intendeva appoggiarsi a lui per le operazioni correnti un obbligo di assistenza. Poiché la sua obbligazione avveniva sempre non di propria iniziativa, ma al contrario su richiesta altrui e previa messa a disposizione di un *quantum* in valuta straniera, non si può affermare che egli, negoziando tale valuta e prestando il suo servizio, che implicava l'uso del denaro italiano ricavato dalla negoziazione, abbia esportato della valuta italiana o straniera, per lo meno nel significato pregnante e negativo che si dà alla operazione di chi manda all'estero la ricchezza nazionale. Egli si è semplicemente limitato a ricevere valuta straniera, la quale è pertanto entrata in Italia per rapporti grosso modo orbitanti nell'ambito turistico. E posto anche che egli non avesse per sé una percentuale (sebbene sia da pensare che egli ricevesse una competenza o ricompensa), il tramutamento in moneta italiana e la riconsegna del denaro a chi lo aveva incaricato della operazione non può essere mai considerata esportazione, neanche mascherata. Per dire la verità è anzi importazione di valuta straniera, che è libera nei modi e nella quantità voluta, salvo il dovere di tramutarla in valuta italiana entro il 30° giorno.

Ma gli atti di causa portano ancora qualche elemento in più a favore dell'imputato: le fotocopie degli assegni bancari allegati al fascicolo dimostrano come molte delle somme (se non la maggior parte) così realizzate in moneta italiana, restassero in Italia, perché andavano a beneficio di marittimi italiani o delle loro famiglie. Il nome italiano dei beneficiari ne è la dimostrazione più lampante. D'altra parte l'importo degli assegni suddetti e la indicazione della fornitura a dotazione di bordo per somme, in genere, medio-moderate, come si legge nel quadro riepilogativo della Guardia di finanza, riproducono una visione attendibilissima di operazioni veramente attinenti alla vita di bordo e del natante, e non una mascheratura di

esportazione di valuta. Né vi è la prova — ed anzi appunto si presume proprio il contrario — che le somme siano andate a marittimi o persone « non residenti » che abbiano esportato moneta italiana in forma non autorizzata: infatti la Guardia di finanza non ha rinvenuto eccedenza delle esportazioni sulle importazioni. Ove se poi in ipotesi si fosse verificata la esportazione di un *tantumdem*, vi potrebbe essere sempre la scusante che lo straniero può esportare valuta e titoli nei limiti della precedente importazione effettuata dai viaggiatori stessi o dell'ammontare legittimamente acquistato (articolo 13 lettera *b*) decreto ministeriale del 22 dicembre 1975).

È vero che può obiettarsi che comunque vi sono regole che impongono precise modalità circa i rapporti regolabili in valuta dei non residenti con i residenti, e circa la risoluzione dei detti rapporti, onde evitare delle frodi. La Guardia di finanza parla, a tale proposito, della circolare A.321/975 e degli articoli 2 e 4 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Ma a parere del tribunale le eventuali violazioni di queste disposizioni non possono aver la forza di infrangere la sostanza dei rapporti, che, come in questo caso, lo stesso verbalizzante ha accertato sotto una luce favorevole; in altri termini, allorché le formalità non sono il presupposto né il modo di una effettiva frode valutaria. Nella fattispecie infatti vi fu una entrata di valuta estera ed una conversione in valuta nazionale. L'entrata non ha significato di regalia pura e semplice, ma ha presupposto una intesa per la prestazione di servizi. Se alcune forme non sono state osservate (come, per esempio la accensione dei conti « esborsi » per ogni singolo natante, o la mancata approvazione preventiva da parte della dogana per l'imbarco a bordo della moneta), può darsi che l'UIC possa ravvisarvi una infrazione disciplinare o amministrativa: ma ciò esula dalla competenza di questo tribunale; ma, si deve ripetere, ciò non può capovolgere la sostanza degli avvenimenti quando i dati di fatto consentono di stabilire che non si è trattato di una esportazione di valuta pura e semplice o di un prestito in valuta nazionale senza il corrispettivo in valuta straniera.

Peraltro il tribunale, a fronte anche di queste formalità, fa rilevare che a stregua dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 1956 n. 476 convertito in legge del 25 luglio 1956 n. 786 « I residenti possono compiere atti idonei a produrre obbligazioni fra essi e non residenti, in deroga al disposto del 1° comma dell'articolo 2 — (autorizzazione ministeriale) — quando tali obbligazioni abbiano per oggetto cessioni di beni di uso o prestazioni di servizi ai non residenti, in relazione al loro soggiorno in Italia.

I residenti che siano creditori verso i non residenti in dipendenza di atti previsti dal precedente comma, sono autorizzati a ricevere in pagamento biglietti di Stato o di banca, o assegni in moneta estera ».

L'articolo 4 stessa legge soggiunge « i residenti non possono ricevere pagamenti da un non residente o effettuare pagamenti a non residenti direttamente o per conto dei medesimi, se non in conformità al disposto degli articoli 2 e 3 ». Orbene, pare al tribunale che nella fattispecie ci si trovi dinanzi alla prestazione di servizi,

ai quali dalla legge era abilitato l'imputato, in virtù della conduzione di una impresa regolarmente iscritta ed autorizzata ad esercire. L'imputato pertanto aveva la possibilità di effettuare, a sensi del combinato disposto dei citati articoli 3 e 4 della legge n. 476 del 1956, pagamenti che erano oggetto del suo servizio. E poiché tale servizio non contemplava, tra l'altro, l'esborso originario di valuta italiana, ma di quella derivata dalle operazioni di conversione di valuta straniera in cambio, il fatto non può essere posto nelle fattispecie contemplate dalla legge penale speciale.

Non compie operazione di esportazione di valuta italiana, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976 n. 31 e successive integrazioni e modificazioni chi, prestando un servizio a favore di non residenti secondo il disposto degli articoli 3 e 4 della legge n. 476 del 1956, si limiti a convertire la valuta straniera in quella italiana e utilizzi quest'ultima nei limiti della obbligazione contratta ai fini della prestazione dei servizi.

Con tale motivazione l'imputato va assolto perché il fatto non sussiste.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l'articolo 479 del codice di procedura penale assolve Pesto Marco dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Genova, 18 gennaio 1977.

* * *

MINISTERO DELLE FINANZE

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III REPARTO

Ufficio Operazioni

Al Ministero del tesoro

— Direzione Generale del Tesoro ROMA

Al Ministero del commercio con l'estero

— Direzione Generale per la Valuta ROMA

e, p.c.:

Al Ministero delle finanze

— Gabinetto del Ministro ROMA

All'Ufficio italiano dei cambi

ROMA

Alla Banca d'Italia

ROMA

OGGETTO : Sentenza emessa dal Tribunale di Genova nei confronti dell'amministratore unico della S.r.l. « Pesto Yachts ».

In data 18 gennaio u.s. la terza sezione del Tribunale penale di Genova ha assolto « perché il fatto non sussiste » l'amministratore unico della S.r.l. « Pesto Yachts », denunciato dal locale comando del Nucleo regionale di polizia tributaria per aver concesso anticipazioni per complessive lire 64.214.404, ai capitani di navi estere ancorate in porti nazionali, senza presentare in dogana le relative richieste previste dalle disposizioni in vigore.

L'assoluzione sarebbe stata basata sul fatto che l'obbligo di munirsi di autorizzazione per le anticipazioni sopradette è previsto da una circolare, diretta soltanto alla Banca d'Italia e alle banche agenti che può essere non conosciuta dagli agenti o raccomandatari delle compagnie estere.

Rappresento la necessità di investire, sulla base delle segnalazioni dei risultati di servizio tempestivamente trasmesse al Comando generale, l'avvocatura generale dello Stato affinché, specie in questo primo periodo di applicazione della recente normativa valutaria, si costituisca parte civile nei procedimenti che rivestono particolare importanza per gli interessi dello Stato. Infatti, se ciò fosse avvenuto, nel caso della s.r.l. « Pesto Yachts » sarebbe stato possibile sensibilizzare la Corte sul dettato dell'ultimo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 convertito, con modificazioni, con legge 25 luglio 1956, n. 786 relativo alla pubblicità dei provvedimenti valutari.

Rinnovo, con riferimento anche alla precorsa corrispondenza — allegata in fotocopia — e alle proposte formulate nella relazione annuale sull'attività valutaria, trasmessa in esecuzione dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1976, n. 159 al Ministero del tesoro con nota n. 16106 del 28 gennaio 1977, l'esigenza di avviare un esame organico della particolare disciplina allo scopo di recepire nella normativa primaria gli attuali vincoli di carattere amministrativo. È noto che in parecchi casi l'Autorità giudiziaria non ha riconosciuto agli effetti penali validità agli obblighi introdotti da una norma amministrativa sulla inosservanza dei quali era stata basata la denuncia.

Nel 1976 è stata avviata, concretamente, la revisione della materia valutaria, si pone ora la necessità di procedere ad una completa armonizzazione della stessa allo scopo di pervenire alla emanazione di un organico ed uniforme corpo di leggi.

IL COMANDANTE GENERALE

(Gen. C. A. Raffaele Giudice)

* * *

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Roma, 15 marzo 1977

Al Comando Generale della Guardia di finanza - III Reparto - Ufficio Operazioni	ROMA
Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la valuta	ROMA
Al Ministero delle finanze - Gabinetto del Ministro	ROMA
All'Ufficio italiano dei cambi	ROMA
Alla Banca d'Italia	ROMA

OGGETTO: Sentenza emessa dal Tribunale di Genova nei confronti dell'amministratore unico della S.r.l. « Pesto Yachts ».

Codesto Comando Generale, con la nota a riferimento, ha segnalato che la III Sezione penale del Tribunale di Genova ha assolto, « perché il fatto non sussiste », l'Amministratore unico della S.r.l. « Pesto Yachts » denunciato dal locale Nucleo di Polizia tributaria per aver concesso anticipazioni, per complessive lire 64.214.404, ai capitani di navi estere ancorate in porti nazionali, senza presentare in Dogana le relative richieste previste dalle disposizioni in vigore.

Codesto Comando Generale ha rappresentato altresì la necessità di investire, « sulla base delle segnalazioni dei risultati di servizio tempestivamente trasmesse dal Comando Generale », l'Avvocatura Generale affinché si costituisca parte civile nei procedimenti che rivestono particolare importanza per gli interessi dello Stato.

Al riguardo si fa presente che tra questo Ministero e l'Avvocatura Generale dello Stato si è convenuto da tempo che le costituzioni di parte civile verranno stabilite dalla stessa Avvocatura, su conforme parere di questo Ministero, nei casi in cui la trasgressione valutaria sia di notevole gravità.

A tal fine sarebbe opportuno, per altro, che codesto Comando Generale, così come l'UIC e la Banca d'Italia segnalassero tempestivamente i casi di denuncia in cui si ritiene necessaria una costituzione di parte civile di questa Amministrazione.

In relazione poi all'esigenza, prospettata da codesto Comando, di avviare un esame organico della disciplina valutaria allo scopo di recepire nella normativa primaria gli attuali vincoli di carattere amministrativo, questo Ministero concorda sull'opportunità di una completa armonizzazione della materia ed è favorevole all'avvio di studi, da concordare con le Amministrazioni interessate, al fine di pervenire all'emanazione di un testo unico sulla normativa valutaria.

IL DIRETTORE GENERALE

ALLEGATO 10

COMPRAVENDITA DI MONETE D'ORO
A CORSO LEGALE

COMPRAVENDITA DI MONETE D'ORO
A CORSO LEGALE

MINISTERO DELLE FINANZE

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III REPARTO

UFFICIO OPERAZIONI

Roma, 27 maggio 1977

Al Ministero del commercio con l'estero
— Direzione Generale delle valute

ROMA

Alla Banca d'Italia

ROMA

OGGETTO: Legittimità delle operazioni di compravendita di monete d'oro aventi corso legale.

Il Nucleo speciale di polizia valutaria, nello sviluppo di accertamenti conseguenti al sequestro di oro monetato (sterlina inglese) ed in lingotti, ha iniziato un'ispezione nei confronti della Direzione della Banca commerciale italiana di Genova per controllare l'adempimento delle vigenti disposizioni valutarie in materia di commercio di monete d'oro aventi corso legale.

Durante detto intervento è risultato, tra l'altro, che quotidianamente, presso la locale Borsa valori, fuori dal recinto riservato alle grida, si svolgono le contrattazioni delle monete auree di corso legale e fuori corso e che i relativi prezzi per contanti vengono raccolti, a cura del Comitato direttivo degli Agenti di cambio, in un elenco ciclostilato.

In considerazione che l'importazione di monete metalliche estere aventi corso legale è libera se non comporta pagamento e che, in caso contrario, è necessaria l'autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, come di fatto è avvenuto fino al 31 dicembre 1973, prego esaminare la possibilità di far conoscere il parere di competenza circa:

— la regolarità del commercio, non occasionale, nel territorio nazionale di monete auree aventi corso legale;

— la regolarità delle contrattazioni — uniche in Italia — delle stesse monete svolta presso la Borsa valori di Genova.

L'inizio dell'accertamento avvenuto in data 18 aprile 1977 presso il citato Istituto di credito, nel frattempo interrotto in attesa del parere sui quesiti posti, è stato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 11 novembre 1976, comunicato agli organi valutari interessati.

Prego, infine, voler dare alla presente carattere di urgenza per consentire la ripresa e la conclusione dell'ispezione.

IL COMANDANTE IN SECONDA

(Gen. D. Salvatore Scibetta)

* * *

MINISTERO DELLE FINANZE

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Roma, 8 luglio 1977

Al Ministero del tesoro
— Ispettorato Borse Valori

ROMA

OGGETTO: Legittimità delle operazioni di compravendita di monete d'oro aventi corso legale.

Il Nucleo speciale di polizia valutaria, nello sviluppo di accertamenti conseguenti al sequestro di oro monetato (sterlina inglese) ed in lingotti, ha iniziato un'ispezione nei confronti della Direzione della Banca commerciale italiana di Genova per controllare l'adempimento delle vigenti disposizioni valutarie in materia di commercio di monete d'oro aventi corso legale.

Durante detto intervento è risultato, tra l'altro, che quotidianamente, presso la locale Borsa valori, fuori dal recinto riservato alle grida, si svolgono le contrattazioni delle monete auree di corso legale e fuori corso e che i relativi prezzi per contanti vengono raccolti, a cura del Comitato direttivo degli Agenti di cambio, in un elenco ciclostilato.

In considerazione che l'importazione di monete metalliche estere aventi corso legale è libera se non comporta pagamento e che, in caso contrario, è necessaria l'autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, come di fatto è avvenuto fino al 30 settembre 1973, prego esaminare la possibilità di far conoscere il parere di competenza circa la regolarità delle contrattazioni — uniche

in Italia — delle stesse monete svolte presso la Borsa valori di Genova.

L'inizio dell'accertamento avvenuto in data 18 aprile 1977 presso il citato Istituto di credito, nel frattempo interrotto in attesa del parere sul quesito posto, è stato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 11 novembre 1976, comunicato agli Organi valutari interessati.

Prego, infine, voler dare alla presente carattere di urgenza per consentire la ripresa e la conclusione dell'ispezione.

IL COMANDANTE IN SECONDA
(Gen. D. Salvatore Scibetta)

IL CAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen. B. Donato Loprete)

* * *

BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Al Ministero delle finanze
Comando generale
della Guardia di finanza
III Reparto

Ufficio operazioni

ROMA

OGGETTO — C. A. 3023: Legittimità delle operazioni di compravendita di monete d'oro aventi corso legale presso la Borsa valori di Genova.

Con la nota a margine codesto Comando generale esprime il parere del Ministero del commercio con l'estero e di questo Istituto circa:

a) la regolarità del commercio, non occasionale, nel territorio nazionale di monete auree aventi corso legale;

b) la regolarità delle contrattazioni — uniche in Italia — delle stesse monete svolte presso la Borsa valori di Genova.

La richiesta trae origine da indagini avviate dal Nucleo speciale di polizia valutaria nei confronti della Banca commerciale italiana di Genova al fine di controllare l'adempimento delle vigenti disposizioni valutarie in materia di commercio di monete d'oro aventi corso legale. Nel corso di dette indagini è emerso tra l'altro che quotidianamente presso quella Borsa valori, fuori del recinto riservato alle grida, si svolgono contrattazioni di monete auree aventi corso legale e fuori corso e che i relativi prezzi per contanti vengono indicati, a cura del Comitato direttivo degli agenti di cambio, in un elenco ciclostilato.

In ordine a questo sub *a*), si osserva che il divieto di compiere qualsiasi atto di alienazione avente ad oggetto monete d'oro e d'argento, stabilito con sanzioni penali del regio decreto legge 3 settembre 1941 n. 882 e dal decreto-legge luogotenenziale 26 aprile 1943 n. 343, è stato eliminato con l'abrogazione espressa di dette norme, disposta dal decreto legislativo 28 febbraio 1948 n. 112. Tale divieto, così come erano formulati i cennati provvedimenti abrogativi, era applicabile ai negozi giuridici aventi ad oggetto monete d'oro e d'argento sia italiane che estere, a corso legale e non.

Secondo la vigente normativa valutaria, le monete metalliche estere non debbono essere offerte in cessione all'Ufficio italiano dei cambi (confrontare decreto ministeriale 21 marzo 1974 emanato in relazione al decreto-legge 28 luglio 1955 n. 586 ed al decreto-legge 6 giugno 1956 n. 476). Nell'espressione « monete metalliche », tenuto conto anche del cennato decreto legislativo 1948/112, devono intendersi ricomprese anche le monete d'oro e d'argento aventi corso legale.

Di conseguenza, è da ritenersi consentito a chiunque (« residente » e « non residente ») di detenere e/o negoziare in Italia monete metalliche d'oro e d'argento aventi corso legale. La contrattazione è libera sotto ogni profilo, anche per quanto concerne la determinazione del prezzo.

A proposito del prezzo va segnalato infatti che, in correlazione all'obbligo dell'offerta in cessione, le principali valute estere (individuate dal predetto decreto ministeriale 21 marzo 1974) debbono essere quotate presso tutte le borse valori italiane ed hanno un corso ufficiale (media, per ciascuna valuta, delle quotazioni di chiusura alle Borse di Roma e Milano) che a cura dell'Ufficio italiano dei cambi viene giornalmente accertato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Siffatto obbligo di offerta in cessione non è applicabile, come si è detto, alle monete metalliche estere aventi corso legale, di guisa che per le stesse non esiste alcun prezzo ufficiale.

Per ciò che concerne il quesito (punto *b*) relativo alla « regolarità delle contrattazioni presso la Borsa valori di Genova » di monete auree aventi corso legale, si è qui dell'avviso che la questione vada sottoposta agli organi preposti al controllo sulle Borse valori ed in particolare alla CONSOB. Si ritiene opportuno comunque far presente che il problema delle contrattazioni delle monete auree presso le Borse valori italiane è stato già posto all'attenzione del Ministero del tesoro (confrontare lettera n. 228439 dell'8

gennaio 1973 qui acclusa in fotocopia), il quale non ha espresso alcuna difficoltà ad introdurre, con provvedimento amministrativo, la quotazione nelle Borse valori della Repubblica delle monete auree estere legalmente circolanti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
M. De Grazia G. Monterastelli

* * *

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Roma, 8 gennaio 1973

Alla Banca d'Italia
Amministrazione Centrale
ROMA

OGGETTO: Quotazione ufficiale nelle Borse valori italiane delle monete auree.

Il Comitato direttivo degli Agenti di cambio della Borsa valori di Milano, nel dare atto che presso le principali piazze finanziarie italiane avvengono attualmente contrattazioni sulle monete auree non sottoposte ad alcuna regolamentazione e senza l'accertamento ufficiale dei prezzi e dei quantitativi contrattati, ha fatto presente che la quotazione ufficiale presso le Borse valori della Repubblica dei valori di cui trattasi garantirebbe maggior sicurezza e serietà alle relative operazioni. Infatti, ad avviso del predetto Comitato, la quotazione in Borsa delle monete auree comporterebbe l'assoggettamento delle relative negoziazioni al regime normativo vigente in tema di contrattazioni ufficiali nei mercati mobiliari, con la conseguenza tra l'altro di riportare nei listini di Borsa i prezzi ufficiali fatti dagli operatori e i quantitativi scambiati.

Soggiunge il Comitato direttivo degli Agenti di cambio della Borsa valori di Milano che nelle principali borse estere tale materia forma già da tempo oggetto di regolamentazione e che le quotazioni ivi fatte sono riportate sui locali listini ufficiali, i quali, a tutt'oggi, costituiscono per l'investitore italiano la fonte principale cui fare riferimento.

Al riguardo questo Ministero, tenuto presente che con il decreto legislativo 28 febbraio 1948, n. 112 è stato abolito il divieto di commercio delle monete d'oro o d'argento e considerato che il te-

sto normativo fondamentale tuttora vigente sul funzionamento delle Borse valori (legge 20 marzo 1913, n. 272 e correlativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068) non contiene esclusioni in merito alla contrattazione ufficiale delle monete auree, ha soffermato in particolare la propria attenzione sull'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, che disciplina tra l'altro le tasse sui contratti di Borsa.

Tale norma precisa infatti che, agli effetti della tassa, si intendono compresi nella denominazione di contratti di Borsa « le compra-vendite a termine di valori in moneta, in verghe o in divisa estera, siano fatte in Borsa o anche fuori Borsa ».

La successiva legge 6 ottobre 1964, n. 947, recante modificazioni alle aliquote delle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori, riduce ad un quarto le aliquote allora vigenti « per i contratti aventi per oggetto azioni e valori in moneta », locuzione quest'ultima che trova riferimento nell'originario citato regio decreto legge 4 agosto 1913, n. 1068. Tale decreto, all'articolo 76, precisa infatti che « i contratti a contanti di valori in moneta, in verghe o in divisa estera, siano fatti in Borsa od anche fuori, quando ne faccia richiesta uno dei contraenti, debbono essere redatti sui foglietti bollati di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 35 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Lo spirito del richiamato articolo 76 del Regolamento sembra, anzi, individuare principalmente nella Borsa l'ambiente nel quale devono essere contrattati i valori in moneta (i quali sono scambiabili « anche » fuori Borsa), né vi appare alcuna distinzione tra monete metalliche e biglietti di banca esteri. Vi si fa, inoltre, esplicita menzione dei contratti « a contanti » di valori in moneta, il che integra — per quanto qui interessa — il citato articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278.

Da quanto precede, questo Ministero ritiene di poter concludere che la quotazione ufficiale delle monete auree nelle Borse valori non richieda modifiche formali della legislazione vigente e che, per quanto attiene la relativa iscrizione nei listini ufficiali, essa possa aver luogo quale comparto a sé stante della rubrica « cambi », prevista all'articolo 49 del citato regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068.

La contrattazione ufficiale comprenderebbe, ovviamente, le sole monete aventi un valore corrente e non quelle fuori corso, trattate nel campo della numismatica.

In considerazione dei surrichiamati fondamenti giuridici, questa Amministrazione non avrebbe difficoltà ad introdurre, con provvedimento amministrativo, la quotazione nelle Borse valori della Repubblica delle monete auree estere legalmente circolanti.

Quanto sopra premesso, si prega codesto Istituto di volere far conoscere il proprio apprezzato avviso in merito.

* * *

Ministero del commercio con l'estero
Direzione generale per le valute ROMA

Al Ministero delle finanze
Comando generale della guardia di finanza
III Reparto - Ufficio operazioni ROMA

e, per conoscenza

Alla Banca d'Italia ROMA

Al Gabinetto onorevole Ministro SEDE

OGGETTO: Legittimità delle operazioni di compravendita di monete d'oro aventi corso legale.

Si fa riferimento alla nota a margine, concernente l'argomento indicato in oggetto, per precisare che questo Ministero non rilascia autorizzazioni all'importazione di monete d'oro aventi corso legale (sterline inglesi) dal 1° luglio 1973. Pertanto, considerato che la validità delle autorizzazioni della specie è trimestrale, si può presumere che non siano state importate sterline inglesi a partire dal 30 settembre 1973.

Consegue da quanto sopra che il commercio e la raccolta delle monete auree in questione nel territorio nazionale debbano intendersi consentiti per le monete di conio anteriore alla data del 30 settembre 1973 - eccezion fatta per quei piccoli quantitativi che possono essere stati importati al seguito dei turisti entrati in Italia nel periodo successivo -, e, in ogni caso, adeguati all'uso esclusivamente numismatico delle monete stesse.

Per quanto riguarda il problema della regolarità della contrattazione delle monete in questione, svolta presso la Borsa valori di Genova, si precisa che competente a rispondere è il Ministero del tesoro - Ispettorato borse valori, cui si prega codesto Comando generale di indirizzare il quesito.

IL DIRETTORE GENERALE

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 11

SENTENZE EMESSE
PER REATI VALUTARI

SENTENZE EMESSE
PER REATI VALUTARI

Il Giudice istruttore presso il tribunale di Lucca ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale n. 5596/77 a carico di BARTOLUCCI Maria Grazia, nata a Voghera, il 4 gennaio 1942, residente a Milano, Via Caprilli n. 7

IMPUTATA

del delitto previsto e punito dagli articoli 216 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 2, 6, 11, 14 e 30 della Convenzione di Ginevra del 18 maggio 1956 ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 3 novembre 1961, n. 1553 per avere, quale cittadina residente, effettiva proprietaria del M/y « Der vagaband », battente bandiera panamense, indebitamente beneficiato per la suddetta imbarcazione, del regime di importazione temporanea in franchigia previsto dalla citata Convenzione di Ginevra.

Accertato in Viareggio il giugno-luglio 1976

ritenuto in fatto e diritto

che dalle risultanze processuali ed in particolare dalla documentazione in atti è emerso che effettivo proprietario e possessore della nave predetta alla data del 6 marzo 1976, era imputata, cittadina italiana, residente in Italia;

che la legge 30 aprile 1976, n. 159 modificata dalla legge 8 ottobre 1976, n. 689 concede, tra l'altro, la facoltà ai possessori all'estero di aeromobili, natanti ecc. di importarli, trasferendone la proprietà a loro nome ed a iscriverli nei pubblici registri nazionali secondo le prescritte formalità;

che è pur vero che le disposizioni della legge predetta stabiliscono la inapplicabilità delle sole sanzioni amministrative sancite dalle norme valutarie e fiscali vigenti al momento del fatto e quindi apparentemente non anche la non punibilità del reato di contrabbando doganale;

che tuttavia una interpretazione logica ed estensiva impone di ritenere che anche il reato di cui sopra rimanga non punibile atte-

so che diversamente, essendo obbligatoria la confisca della nave, non si comprenderebbe come l'interessato possa ottenere la libera disponibilità dall'ufficio doganale;

che inoltre sarebbe più sicuramente quanto meno incostituzionale l'obbligo dell'autodenuncia importante « tra l'altro », la imputazione del reato di contrabbando;

che è stata presentata fideiussione n. 44/77 dell'8 marzo 1977

PER QUESTI MOTIVI

sulle conformi conclusioni del pubblico ministero;

visti gli articoli 374 e seguenti Codice procedura penale;

DICHIARA

non doversi procedere a carico di BARTOLUCCI Maria Grazia in ordine al reato alla medesima ascritto in epigrafe perché non punibile in virtù dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, modificato dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689.

ORDINA

il dissequestro del motopanfilo, la revoca del decreto di sequestro del motopanfilo « Der Vagaband » e la sua restituzione allo avente diritto previo il pagamento delle spese di giustizia.

DISPONE

la restituzione degli atti al Pubblico ministero per l'ulteriore corso.

Lucca, li 28 settembre 1977

IL CANCELLIERE

F.to: A. Ceccarelli

IL GIUDICE ISTRUTTORE

F.to: Dr. Francesco Tamilia

* * *

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Al Ministero delle finanze

Direzione generale contenzioso

ROMA

e, per conoscenza

Direzione generale delle dogane e II.II.

(rif. 16 novembre 1976 n. 6188/VIII)

ROMA-EUR

OGGETTO: CS. 5422/76 - Contrabbando doganale di natanti bandiera ombra. Violazione degli articoli 2, 3, 11, 14 e 30 della Convenzione di Ginevra del 18 maggio 1956 e dell'articolo 216 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Con sentenza del 13 agosto 1976, il giudice istruttore del Tribunale penale di Lucca ha dichiarato non doversi procedere a carico di Brovelli Riccardo (imputato del delitto previsto e punito dalle norme in oggetto per avere, quale cittadino residente, effettivo proprietario del M/y « Daniel », battente bandiera panamense, indebitamente beneficiato per la suddetta imbarcazione del regime di importazione temporanea in franchigia e delle connesse agevolazioni fiscali per dotazione e provviste di bordo) perché non punibile in virtù dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976 n. 159.

Con la stessa sentenza veniva disposto il dissequestro e la restituzione del motopanfilo all'avente diritto.

Codesto Ministero nel manifestare la propria perplessità sulla fondatezza giuridica della soluzione data dal Giudice al caso riferito, chiede di conoscere in proposito il pensiero di questa Avvocatura generale, e ciò anche in considerazione che si tratta di questione di rilevante interesse in relazione al numero degli analoghi episodi criminosi in atto all'esame della Magistratura.

Ciò premesso, si osserva:

Per la richiamata Convenzione di Ginevra, approvata e resa esecutiva in Italia con la legge 3 novembre 1961 n. 1553, ciascuna delle parti contraenti è tenuta ad ammettere in franchigia, in regime di temporanea importazione, le imbarcazioni da diporto appartenenti a persone che abbiano la loro residenza normale al di fuori del territorio dello Stato nel quale avviene l'importazione e che siano da dette persone importate e utilizzate per il loro uso privato in occasione di una visita temporanea (articolo 2 Convenzione di Ginevra). Di tale normativa tiene conto l'articolo 216 della legge doganale (decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43), dal cui secondo comma, ricaviamo che le dette imbarcazioni nel periodo della « temporanea importazione » conservano la condi-

zione di merce estera, salvo che non si accerti l'originaria mancanza o la cessazione delle condizioni indicate nella richiamata convenzione, nel qual caso divengono applicabili le pene stabilite per il reato di contrabbando.

È proprio ciò che è avvenuto nel caso « Brovelli ».

Essendosi accertato che il motopanfilo « Daniel » era di proprietà del Brovelli, cittadino italiano residente in Italia, si è rivelata inesistente all'origine la condizione essenziale per l'importazione temporanea in franchigia e conseguentemente si sono rese applicabili le pene stabilite per il reato di contrabbando.

Nel corso del procedimento penale, però, entrava in vigore la legge 30 aprile 1976 n. 159 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1976 n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie) il cui articolo 2, comma secondo, dichiara inapplicabili le sanzioni valutarie e fiscali previste dalle leggi vigenti alla data del « fatto » per coloro che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, possedendo all'estero disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere costituite in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del fatto, provvedano, entro tre mesi, a farne dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi e nei tre mesi successivi, facciano rientrare i capitali, versando presso aziende o istituti di credito le somme in valuta, in cambio del controvalore in lire; per i beni immobili, è concesso il termine di un anno per fare rientrare la valuta corrispondente al loro valore.

Il Brovelli, ritenendo di dovere ottemperare all'obbligo di fare rientrare in Italia la valuta illegalmente esportata ed impiegata nell'acquisto del motopanfilo, provvedeva a ciò, e da tale accertata circostanza il Giudice istruttore traeva la conclusione che non fosse più punibile il contestato reato di contrabbando da ricomprendersi nella sanatoria.

Ciò posto, va soggiunto che il citato testo legislativo conseguente all'emanazione del decreto-legge 4 marzo 1976 n. 31, già modificato e integrato con la legge di conversione 30 aprile 1976 n. 159, è stato oggetto di ulteriori modifiche e integrazioni precipuamente con la legge 8 ottobre 1976 n. 689 che ha convertito in legge il decreto-legge 10 agosto 1976 n. 543. Ora poiché le nuove norme, per quanto riguardano la natura e l'estensione dei benefici si applicano anche alle dichiarazioni e ai versamenti effettuati prima della entrata in vigore della legge n. 689/1976 (articolo 4), appare evidente che il caso in esame (processo c/Brovelli) va esaminato e inquadrato sulla disamina della legislazione oggi vigente.

In particolare occorre soffermarsi sull'articolo 2 della legge 30 aprile 1976 n. 159, quale sostituito con l'articolo 3 della legge n. 689, nel quale, per la prima volta in modo esplicito, è preso in esame il problema degli aeromobili, navi o natanti, apparentemente appartenenti a stranieri (la nota questione delle navi con « bandiera ombra »). La norma è del seguente tenore: articolo 2 d) « Quando tali attività sono costituite da aeromobili navi o natanti non iscritti in pubblici registri nazionali, i possessori, entro la detta data, possono importarli trasferendone la pro-

prietà a loro nome senza corrispettivo e iscriverli nei pubblici registri nazionali secondo le formalità stabilite dal Ministro del commercio con l'estero di concerto con i ministri competenti. Ai fini fiscali, si attribuisce alla importazione dei beni predetti il valore corrispondente a quello corrente dei medesimi beni alla data di iscrizione nei pubblici registri ».

Una norma siffatta è stata evidentemente dettata dalla volontà di offrire una sanatoria ad un noto fenomeno che non era certo quello di cittadini italiani che avessero acquistato, immatricolato e tenuto sempre all'estero un aeromobile o un natante (fenomeno forse insussistente sul piano dei mezzi da diporto), bensì quello relativo all'immatricolazione all'estero, a nome di persone o enti di comodo, di aeromobili o natanti, spesso anche di fabbricazione italiana, che i veri proprietari, cittadini italiani, avevano di fatto la possibilità di tenere pressoché permanentemente a disposizione nei porti italiani, nei limiti temporali consentiti dalla nota Convenzione di Ginevra 18 maggio 1956. Se questa era la volontà del legislatore (e non vi è motivo per non ritenerlo) è altrettanto certo che lo stesso ha tenuto presente la violazione della Convenzione di Ginevra perpetrata dai detti proprietari facendo permanere nei porti italiani, a titolo di importazione temporanea, dei natanti battenti bandiera estera (violazione punibile come contrabbando: articolo 216 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43).

Appare quindi conforme ai più corretti canoni di ermeneutica di procedere all'esame del testo della legge col convincimento che in esso debba essere quanto meno implicitamente risolto il citato grave problema, perché se così non fosse, se, cioè, alla dichiarazione di importazione del mezzo già coperto da « bandiera ombra » dovesse necessariamente seguire per effetto della confessione, la contestazione del contrabbando, o la legge rimarrebbe assolutamente priva di applicazione, rivelandosi inutile perché nessuno vorrebbe avvalersene, o la legge dovrebbe essere considerata una immorale « trappola », che inducendo alla denuncia e all'importazione per sanare una infrazione valutaria, porterebbe poi, per sfuggire alla condanna per il reato di contrabbando (articolo 282 legge doganale) al pagamento, in oblazione, di una somma pressoché pari, nel minimo, al valore del mezzo importato, del quale, per altro, andrebbe sempre ordinata la confisca (articolo 334 citata legge doganale).

Torna qui a proposito ricordare che in sede di discussione al Senato per la conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976 n. 543, il Governo aveva presentato un emendamento alla formulazione del citato articolo 334, l'importo delle penalità da pagare per l'estinzione del contrabbando (lire 20.000 a tonnellata di stazza lorda) con l'ovvia eliminazione della confisca.

Tale emendamento, però non fu approvato, ma non perché si fosse affermata una contraria volontà punitiva del contrabbando in questione, ma anzi per vari dubbi che furono sollevati sulla sua interpretazione e sulla sua estensione. L'emendamento poi non fu ripresentato alla Camera e deve ritenersi che a tale determinazione si sia arrivati proprio perché, in definitiva, nel testo della legge,

quale approvato dal Senato (e poi alla Camera) fu ritenuta già implicita la soluzione del problema di fondo.

Questa Avvocatura, pur non sottovalutando le perplessità che discendono dalla non felice formulazione del testo della legge, ritiene che, avvalendosi di una interpretazione eminentemente logica e sistematica, si possa condividere tale convincimento da fondare sulla seguente argomentazione il cui nucleo va individuato nella « finzione » che la stessa legge disciplina alla lettera *d*) del citato articolo 2 in questione, allorché dispone che « i possessori » (dei natanti, navi o aeromobili) « possono importarli trasferendone la proprietà a loro nome senza corrispettivo ». Ora poiché una tale operazione è stata preceduta dalla dichiarazione di possesso del bene, è chiaro che il « trasferimento della proprietà » di cui al testo della legge sarebbe una operazione giuridicamente impossibile se la stessa legge non autorizzasse la « finzione » di ritenere il bene come effettivamente appartenente ad enti o persone straniere, tanto da poterne essere trasferita la proprietà al cittadino italiano. Tale finzione, voluta dalla stessa legge, da una parte rende possibile il trasferimento e per altro verso, divenendo una realtà formale, rende nello stesso tempo inapplicabile ogni sanzione che abbia come presupposto la pregressa appartenenza del bene a chi ora viene autorizzato ad effettuare il trapasso della proprietà a suo nome.

Effettuato il trapasso, da un canto divengono inapplicabili le sanzioni amministrative valutarie e fiscali, per l'esplicita dizione della legge, mentre, d'altro canto, diviene altrettanto impossibile lo inizio o la prosecuzione di un procedimento penale di contrabbando per l'importazione temporanea in franchigia, dato che la realtà formale, accettata dalla legge, è che, fino al momento del trasferimento ed iscrizione nei registri nazionali, il bene è appartenuto a stranieri.

Sotto tale profilo va evidenziato che la legge di sanatoria non è una amnistia, ma raggiunge la finalità di impedire la incriminazione operando sul presupposto, dando cioè valore assoluto alla presunzione di appartenenza a persona o società straniera del bene che, per effetto e nei limiti della legge di sanatoria, ora viene trasferito al cittadino italiano residente.

Da quanto premesso deriva che (seppure sotto diverso profilo giuridico e tenuto conto della legislazione sopravvenuta avente effetto retroattivo) la decisione del giudice di Lucca è sostanzialmente conforme a giustizia.

Alla soluzione adottata consegue (in relazione a quanto prospettato e richiesto da codesta Direzione generale con la nota 3 dicembre 1976 n. 30499/VIII) che non appare opportuna la costituzione di parte civile dell'Amministrazione finanziaria nei processi segnalati.

Stanti però le evidenziate residue perplessità si gradirà comunque di essere tenuti al corrente dei provvedimenti giurisdizionali che via via saranno adottati in relazione alle varie analoghe procedure.

* * *

Procura generale della Repubblica
presso la Corte di appello di Roma.

MOTIVI

a sostegno dell'appello proposto dal Procuratore generale avverso la sentenza resa in data 5 agosto 1977 dal giudice istruttore presso il Tribunale di Latina con la quale si dichiarava di non doversi procedere nei confronti di

IMPUTATO

del reato di cui all'articolo 216 del testo unico della legge doganale, perché il fatto non costituisce reato.

Il giudice istruttore di Latina ha in verità affrontato una questione resa estremamente complessa dall'infelice formulazione della legge e dal contrastante parere degli operatori del diritto (v. in particolare sentenza del giudice istruttore presso il Tribunale di Lucca in data 13 agosto 1976 e parere dell'Avvocatura generale dello Stato in data 25 marzo 1977).

Ritiene l'appellante che, comunque, il giudice di Latina abbia errato nel ritenere che l'adempimento delle formalità di sanatoria, previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159 e dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, costituisca esimente rispetto al reato di contrabbando di cui all'articolo 216 del testo unico delle disposizioni doganali e, più genericamente, sia « estesa — oltre che alle violazioni prettamente valutarie — a tutte quelle che concernano comunque interessi fiscali dello Stato ».

Va osservato, in primo luogo, come il principio testé riassunto non sia né contenuto espressamente nella formulazione della norma, né desumibile in base a principi generali. L'interpretazione estensiva è del tutto ingiustificata, quella analogica arbitraria.

Basti pensare al semplice fatto (tale da escludere quella identità di situazione che giustifica le due forme di interpretazione « allargata ») che la legge valutaria concerne esportazione di capitali o costituzione di attività all'estero, mentre il contrabbando presuppone importazione clandestina o fraudolenta di beni e loro possesso in Italia.

A questa semplice osservazione si riconnette una facile confutazione dei tanti motivi di perplessità giuridica, e persino morale, che hanno tormentato giudici e giurisperiti in tema di compatibilità delle leggi valutarie e di quelle doganali.

Si è detto, in sostanza, che se le norme valutarie ammettono la possibilità di regolarizzare la situazione illegittima con il tempestivo ricorso agli strumenti di sanatoria, offrendo al cittadino col-

pevole l'opportunità di rientrare nell'ambito della legalità, con beneficio proprio e del fisco, il considerare ulteriormente vigenti le norme penali sul contrabbando e sopravvivate il reato stesso, da un lato frustrerebbe le intenzioni moralizzatrici delle nuove norme, dall'altro indurrebbe il cittadino ad autodenunziarsi, così attirandolo in una trappola giuridica.

L'assunto è infondato.

In realtà chi ha costituito un'attività all'estero, acquistando ad esempio un natante estero, custodendolo e mantenendolo all'ormeggio nei porti esteri, non ha nessun motivo di sentirsi intrappolato da un sistema di norme e di adempimenti che con il contrabbando non hanno nulla a che vedere. In sostanza, non può temere sanzioni per un contrabbando che non ha commesso.

Per contro, chi ha a suo tempo contrabbandato un natante, importandolo senza pagare i diritti di confine, ormeggiandolo, mantenendolo, sia pure sotto bandiera ombra, in Italia, non avrebbe ragione di invocare la sanatoria prevista dalla legge valutaria in quanto non si applicherebbe al suo caso.

In realtà accade che le due norme si incrocino perché le situazioni di base si confondono e non già per loro commista natura, ma per l'operato stesso dell'evasore. Accade infatti che il contrabbandiere, al fine di sfuggire alle sanzioni doganali, simuli la costituzione di attività all'estero o intestando un natante ad una società di comodo con sede all'estero, o intestandolo al cittadino straniero facendosi poi da questi nominare procuratore in Italia.

Realizzata sul piano formale tale attività all'estero, dopo aver attuato sul piano sostanziale l'importazione violatrice delle norme doganali, il nostro operatore veniva ad aver calpestato due terreni differenti e distinti penetrando, di sua volontà anche se con conseguenze imprevedute, nell'ambito d'applicazione di due distinti e differenti sistemi di norme. Ma l'aver violato appunto due norme, non può essere invocato dall'agente come ragione morale per escluderne almeno una e scegliersi quella più confacente o favorevole.

Costituita all'estero la società fittizia, non restava al fraudolento operatore che invocare la sanatoria per sfuggire alle conseguenze penali, ma questo condizionato ricorso agli strumenti degli articoli 2 e 3 delle leggi nn. 159 e 689 non comportano la caducazione di un reato già commesso, ma soltanto la cessazione della sua permanenza o dei suoi effetti permanenti.

In altri termini: il contrabbando c'è stato, nessuna esimente ne ha fatto scomparire l'antigiuridicità, la sua punibilità resta in vigore in base ai principi e alle norme generali.

Del resto non c'è iniquità nella situazione: la pena prevista per il contrabbando è soltanto pecuniaria e per di più soggetta a definizione amministrativa. Il tema del possibile rapporto fra la legge doganale e l'articolo 3 della legge n. 689 può forse avere una sua proponibilità in materia di attuabilità o meno della misura della confisca, ma non è questa la sede per trattarla (anche se sia facile l'anticipazione della soluzione posto che la « legittimazione » realizzata attraverso gli strumenti del citato articolo 3 rende inapplicabile la confisca per mutata natura del bene). Un'ultima considerazione appare doverosa: il richiamo, contenuto in capo di imputazione,

alla Convenzione di Ginevra e alle norme attuatrici è del tutto superfluo. Il richiamo vale soltanto per ricordare — *ad abundantiam* — che, nei casi di specie, non ricorrevano nemmeno i presupposti soggettivi e temporali per godere della importazione temporanea in franchigia. Il fatto però, nella sua struttura elementare, resta l'importazione senza pagamento dei diritti di confine, a prescindere da ogni altra situazione e a prescindere dall'adesione o meno del paese di bandiera alla convenzione citata.

P. Q. M.

Si chiede che la Sezione istruttoria presso la Corte di appello voglia annullare l'impugnata sentenza e sostituirla con ordinanza di rinvio a giudizio avanti il Tribunale di Latina per rispondere del reato rubricato.

Roma, 4 ottobre 1977.

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

F.to: Giovanni Tranfo

* * *

Il giorno 7 del mese di maggio 1977 il Tribunale di Roma, sezione IX, composto dai singoli magistrati: dottor Purcero Italo, Presidente; dottor Adinolfi Paolo e dottore Dozzi Giuseppe, Giudici; con l'intervento del dottor Euforbio M. Teresa, Procuratore della Repubblica e con l'assistenza del signor Dommarco Fausta, Cancelliere, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa penale di primo grado contro Grimaldi Giuseppe, nato a Napoli il 6 giugno 1932, arrestato il 27 gennaio 1977, detenuto presente.

IMPUTATO

del delitto previsto e punito dall'articolo 2, primo, settimo ed ottavo comma della legge 23 dicembre 1976, n. 863, per avere, senza l'autorizzazione prevista dalla norma in materia valutaria, tentato di esportare valuta estera (dollari USA 145, marchi tedeschi 130, franchi svizzeri 40 e fiorini olandesi 65), nonché assegni di diverse banche straniere per complessivi dollari USA 10.730 ed una carta di credito dell'American Express. In Roma il 27 aprile 1977.

FATTO E DIRITTO

Verso le ore 9 del 27 aprile 1977 presso la dogana dell'aerostazione viaggiatori dell'aeroporto di Fiumicino la guardia di finanza

Marcoaldi Mario fermava per i normali controlli un viaggiatore in partenza per Zurigo e Colonia, poi identificato in Grimaldi Giuseppe. La guardia Marcoaldi, non ritenendo attendibili le dichiarazioni del viaggiatore che aveva asserito di portare con sé la somma di circa lire 60.000, ispeziova il bagaglio non rinvenendo però nulla di irregolare. Insospettito da uno strano rigonfiamento sotto la cintura dei pantaloni del viaggiatore, la guardia Marcoaldi invitava tuttavia il Grimaldi a seguirlo presso gli uffici della Dogana. Durante il tragitto per raggiungere gli uffici il Grimaldi chiedeva di poter telefonare; nel corso della comunicazione telefonica, svoltasi alla presenza del Marcoaldi, quest'ultimo si accorgeva che il viaggiatore tentava di sbarazzarsi di nascosto, facendoli cadere a terra attraverso i pantaloni, di assegni per l'importo di 10.370 dollari USA, di banconote per dollari USA 145, marchi tedeschi 130, franchi svizzeri 40, fiorini olandesi 65 e di una carta di credito dell'American Express.

Per tali fatti, riferiti con rapporto del 28 aprile 1977 della Circoscrizione doganale di Roma II, servizi aerei, il Grimaldi veniva denunciato in stato di arresto alla Procura della Repubblica di Roma. Interrogato dal pubblico ministero, che ne convalidava l'arresto, il Grimaldi veniva tratto a giudizio innanzi a questo Tribunale con rito direttissimo per rispondere del reato di cui in epigrafe.

In seguito all'odierno dibattimento, tenutosi in presenza dell'imputato, sentiti il pubblico ministero e la difesa, che concludevano come in atti, il Tribunale osserva quanto segue. Essendo stato colto in flagrante, non sussistono dubbi circa la sussistenza dell'elemento obiettivo del reato ascritto al prevenuto. Questi ha tentato di giustificarsi, limitatamente alla detenzione degli assegni, sotto il profilo della mancanza dell'elemento psicologico del reato asserendo di non essere a conoscenza che tali titoli dovessero essere denunciati al pari della valuta.

A prescindere che la giustificazione addotta si riduce all'invo-care una inescusabile ignoranza della legge penale, si osserva che il prevenuto era sicuramente cosciente dell'obbligo di denunciare tutti i valori che portava con sé. Il fatto che, fermato dalla finanza, tentò di sbarazzarsi di nascosto delle banconote e degli assegni che aveva con sé prova senza possibilità di equivoci che versava in malafede. Tra l'altro è inconcepibile l'ignoranza di norme valutarie da parte del Grimaldi che ha oggi dichiarato di esercitare l'attività di rappresentante per il Nord Europa di una compagnia aerea straniera e che pertanto da un lato gestisce notevoli somme di denaro e dall'altra è impegnato in frequenti viaggi all'estero.

Va dunque affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.

Circa la misura della pena da irrogare in concreto la difesa ha richiesto che, concesse le attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle aggravanti, fosse inflitta al prevenuto la sola pena della multa. La richiesta, che avrebbe avuto un fondamento giuridico sotto il vigore della precedente normativa in materia valutaria, oggi, dopo l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1976, n. 863, è assolutamente inaccoglibile. Prima che fosse vigente tale ultima legge le

disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie erano previste dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, modificata ed integrata con legge 8 ottobre 1976, n. 689. L'articolo 7, primo comma, della legge n. 159 del 1976, con la modifica di cui si è detto, puniva con la sola multa dalla metà al triplo del valore dei beni, chi esportasse illegalmente valuta, titoli o altri mezzi di pagamento. Al quarto capoverso di tale articolo era prevista la reclusione, oltre ad una multa maggiore, qualora il valore dei beni esportati superasse i cinque milioni di lire. Questa previsione configurava palesemente una circostanza aggravante rispetto all'ipotesi base di cui al primo comma, ed era perciò valutabile ai fini del calcolo di equivalenza o di prevalenza con le eventuali attenuanti, con la conseguenza che, una volta ritenuta un'attenuante prevalente, l'imputato poteva subire la pena di cui al primo comma, ovviamente diminuita, anche se i valori esportati avessero superato i cinque milioni di lire. In numerose sentenze per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della vigente normativa, appunto in base al giudizio di equivalenza o di prevalenza delle attenuanti, fu applicata la sola pena della multa anche in casi di esportazione di capitali di rilevante entità.

Oggi questo non è più possibile. L'articolo 2 della legge n. 863 del 1976 ha infatti sostituito l'articolo 1 della legge n. 159 del 1976 e successive modifiche, senza mutare minimamente quella che è la condotta incriminata, e cioè il limite tra il lecito e l'illecito, ma sconvolgendo la struttura della norma incriminatrice precedente. Risulta evidente alla semplice lettura che l'ipotesi principale è mutata; il primo comma recita infatti: « Chiunque, senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria, ovvero con autorizzazione indebitamente ottenuta, esporta con qualsiasi mezzo fuori dal territorio dello Stato valuta nazionale od estera, titoli azionari od obbligazionari, titoli di credito ovvero altri mezzi di pagamento, è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa dal doppio al quadruplo del valore dei beni esportati ». Rispetto all'ipotesi base del primo comma il quarto ed il quinto comma prevedono due aggravanti relative alla qualità degli agenti e alla gravità del fatto in relazione al danno per l'economia nazionale, mentre il sesto comma fissa la pena della sola multa se il valore dei beni o delle disponibilità o delle attività non superi complessivamente i cinque milioni. È evidente dunque che il sesto comma costituisce una circostanza attenuante, che riduce la pena base prevista dal primo comma, in considerazione della piccola entità dei capitali esportati. In casi di esportazione di capitali superiori ai cinque milioni, l'eventuale concessione di attenuanti può comportare al massimo la riduzione di un terzo della pena congiunta della reclusione e della multa prevista dal primo comma, ma mai può consentire l'applicazione della sola pena pecuniaria. La richiesta della difesa di condanna alla sola multa, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti, trova quindi origine o nella mancata conoscenza della recente innovazione legislativa, ovvero in un arbitrario stravolgimento della norma mediante il quale l'ipotesi base viene configurata come aggravante sulla quale operare il giudizio

di prevalenza, e l'attenuante prevista dal sesto comma viene ritenuta come ipotesi base. Si osserva a tal proposito che la chiara disposizione normativa e la nozione di reato circostanziato non consentono equivoci circa l'individuazione dell'ipotesi base del reato. La circostanza è un elemento accidentale ed accessorio che viene ad inserirsi in un reato già perfetto nella sua struttura determinandone una maggiore o minore gravità e comportando quindi un aumento o una diminuzione della pena tipica. Orbene nel caso di specie il primo comma dell'articolo 1 della legge in esame prevede l'ipotesi generica di esportazione di capitali e configura un reato perfetto nella sua struttura e privo di caratteri o particolarità che possono configurarsi come circostanze. Rispetto a tale configurazione generica il legislatore, come si è visto, ha previsto ai commi quarto, quinto e sesto delle modalità di esecuzione del reato che, o per la qualità degli agenti o per l'entità dei fatti, incidono sulla gravità del delitto determinando un aumento od una diminuzione della pena.

In base alle considerazioni che precedono, avendo il prevenuto tentato di esportare capitali per oltre nove milioni di lire, la condotta incriminata va sussunta sotto l'ipotesi base (articolo 1, primo comma) della vigente normativa (va a tal proposito ricordato che il reato tentato ai sensi del settimo comma dell'articolo 1 della legge n. 863 del 1976 è equiparata a quello consumato). Attesi tutti i criteri dettati dall'articolo 133 del codice penale e tenuto conto dell'entità dei beni di cui il prevenuto tentò l'illecita esportazione, pena congrua reputasi quella di anni uno di reclusione e di venti milioni di lire di multa. Tale pena va poi ridotta per le attenuanti generiche, che si concedono in considerazione degli ottimi precedenti penali del colpevole, e portata a mesi otto di reclusione e a lire quindici milioni di multa. Alla condanna segue, *ex lege*, la confisca delle valute in sequestro. Poiché l'entità dei fatti e la personalità dell'imputato non giustificano il protrarsi della custodia preventiva, si concede il beneficio della libertà provvisoria.

P. Q. M.

Il Tribunale, visti gli articoli 483 e 488 del codice di procedura penale dichiara Grimaldi Giuseppe colpevole del reato ascrittogli ed in concorso delle attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione e di lire quindici milioni di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Dispone la confisca delle valute in sequestro. Concede al Grimaldi il beneficio della libertà provvisoria e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Roma, 7 maggio 1977.

* * *

Procura generale della Repubblica
presso la Corte di appello di Roma.

All'Ufficio Italiano dei Cambi,

Via delle Quattro Fontane, 123

ROMA

OGGETTO: Ufficio italiano dei cambi - Qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai funzionari - Quesito.

In relazione alla richiesta di parere avanzata da codesto Ufficio in ordine alla questione se i funzionari dell'UIC possano essere ritenuti o meno, con riferimento alla legge 30 aprile 1976, n. 156, ufficiali ad agenti di polizia giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 221 del codice di procedura penale, si rileva quanto segue:

1) Come è noto, l'articolo 221 del codice di procedura penale attribuisce la qualifica di « ufficiali di polizia giudiziaria », oltre alle persone indicate espressamente ai numeri 1, 2 e 3 del primo comma, anche a quelle che tali siano considerate da « disposizioni di leggi speciali », mentre, all'ultimo comma, espressamente prevede che « sono ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite dalle leggi e dai regolamenti, tutte le altre persone incaricate di ricercare ed accertare determinate specie di reati. Ciò implica che la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria può ricavarsi sia da una espressa attribuzione contenuta in una legge speciale sia, indirettamente, da disposizioni normative che comunque facciano obbligo a determinati soggetti di ricercare ed accertare reati specifici con l'ulteriore limitazione dell'ambito del servizio e delle attribuzioni conferite.

Alla luce di tali considerazioni va quindi esaminato se la legge 30 aprile 1976, n. 156, conferisca o meno, direttamente ed indirettamente, la qualifica in questione ai funzionari dell'UIC.

2) La legge 30 aprile 1976 e successive modificazioni ed integrazioni non reca disposizioni che espressamente attribuiscano la qualifica in esame ai funzionari dell'UIC.

Neppure sono individuabili disposizioni dalle quali si possa indirettamente ricavare la volontà espressa di conferire la suddetta qualifica.

Infatti, l'articolo 3, che stabilisce i poteri ed i doveri dei funzionari dell'Ufficio ai fini del raggiungimento degli scopi previsti dalla legge, al primo comma si limita a conferire ai predetti funzionari gli stessi poteri che esercitavano ai sensi del regio decreto-

legge 18 maggio 1938, n. 294, aggiungendo che tali poteri possono essere esercitati « anche direttamente », mentre al secondo comma prevede semplicemente l'obbligo, sempre per i funzionari in argomento, di riferire all'autorità giudiziaria gli eventuali reati specifici (e cioè previsti dalla legge valutaria) da essi accertati nell'esercizio delle loro funzioni.

Ora, il richiamo di cui al riferito primo comma concerne l'attività ispettiva che i funzionari dell'UIC, ai quali l'articolo 2, ultimo comma, del regio decreto-legge n. 794 attribuisce espressamente la qualifica di « pubblici ufficiali », sono demandati a svolgere, ai sensi dello stesso articolo 2 sopracitato, e che prima potevano svolgere soltanto a mezzo della Banca d'Italia, dell'allora Istituto nazionale per il consorzio estero, e, caso per caso, della Guardia di finanza e della Pubblica sicurezza.

La circostanza che attualmente i funzionari dell'UIC possono esercitare, nello svolgimento dell'attività ispettiva di cui sopra, i relativi poteri (il cui contenuto è specificato dall'articolo 3 del decreto-legge n. 794) anche direttamente, non importa, tuttavia, una automatica attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria, dal momento che l'attività esercitata resta pur sempre esclusivamente amministrativa, senza comprendere, in alcun modo un'attività specifica di accertamento e repressione dei reati valutari.

Quanto sopra trova precisa conferma nella previsione di cui all'ultimo comma dell'articolo 3, laddove la norma si limita a statuire un semplice obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria, obbligo che l'articolo 2 del codice di procedura penale impone, oltre che agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria, anche agli altri pubblici ufficiali diversi dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza per i reati di cui abbiamo notizia nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio.

3) Ulteriori elementi a favore delle considerazioni di cui sopra sono desumibili dall'esame dei lavori preparatori.

L'articolo 8 del disegno di legge n. 2323 di iniziativa dei senatori Zuccalà, Cipollini ed altri, prevedeva espressamente che « i funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, addetti all'attività ispettiva in materia valutaria, sono, nell'esercizio di tali funzioni, ufficiali di polizia giudiziaria ».

Tale articolo non è stato però approvato, avendo al riguardo espresso parere contrario sia il relatore De Carolis (seduta del Senato del 6 aprile 1976), sia il Ministro di grazia e giustizia.

Risulta altresì che anche l'emendamento proposto, sempre nella stessa seduta, dal senatore Licini, emendamento inteso ad aggiungere, al testo dell'attuale articolo 3 della legge, un comma finale che riconoscesse « ai funzionari dell'UIC e della Banca d'Italia addetti all'attività ispettiva in materia valutaria, la qualifica, nell'esercizio delle loro funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria » è stato respinto.

Ora, è evidente che la mancata approvazione dell'articolo 8 e di detto emendamento concorrono in modo determinante ad esclu-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dere una qualsivoglia volontà del legislatore, di riconoscere funzioni di polizia giudiziaria ai funzionari dell'Ufficio italiano cambi, sia pure in via indiretta.

Ulteriore argomento indiziale è ricavabile dal disposto dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 159, che istituisce un ruolo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, alle dirette dipendenze del Comando generale, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle violazioni delle norme valutarie.

È quindi chiaro, che il legislatore pur essendosi posto lo specifico problema inerente allo svolgimento dell'attività di polizia amministrativa e giudiziaria — correlata alle nuove norme valutarie — lo ha risolto assegnando specificamente tale attività alla Guardia di finanza.

Anche sotto tale profilo, l'ipotizzata attribuzione ai funzionari dell'Ufficio italiano cambi della qualifica di organi di polizia giudiziaria avrebbe costituito una non necessaria duplicazione.

Conseguentemente ritiene questo Ufficio generale di dover esprimere il parere che i funzionari dell'UIC non possono essere considerati ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

F.to: Pietro Pascalino

* * *

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

All'Ufficio italiano dei cambi - Servizio Ispettorato -
Accertamenti

ROMA

OGGETTO: Cs. 6390/76 - Qualifica dei funzionari del Servizio ispettivo dell'Ufficio italiano dei cambi.

Esaminato il quesito posto alla scrivente con la nota a riferimento, si ritiene che il disposto dell'articolo 221 del codice di procedura penale sia applicabile, nel quadro della legge 30 aprile 1976, n. 159, ai funzionari dell'Ufficio italiano cambi.

Ed infatti, a norma dell'articolo 3 della legge 28 aprile 1976, n. 158, « I funzionari dell'Ufficio italiano cambi... i quali nell'esercizio delle loro funzioni, accertano l'esistenza di reati di cui alla presente legge, riferiscono all'autorità giudiziaria... ».

Ed ancora, a norma dell'articolo 4 stessa legge... l'Ufficio italiano cambi... sono « tenuti a predisporre annualmente relazioni analitiche sull'attività da loro svolta per prevenire ed accertare infrazioni valutarie ».

Ne consegue che, rientrando i funzionari dell'Ufficio italiano cambi, per espresso disposto di legge, tra le persone incaricate di ricer-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

care ed accertare determinati reati, nella specie quelli valutari, secondo quanto previsto dall'articolo 221 del codice di procedura penale, gli stessi sono ufficiali di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati.

La norma dell'articolo 2 del regio decreto legge 799, richiamata nell'articolo 3 della legge 30 aprile 1976, n. 159, che qualificava i funzionari dell'Ufficio italiano cambi quali pubblici ufficiali è da ritenersi pertanto innovata nel senso anzidetto della legge del 1976 n. 159, che per l'appunto ha penalizzato le infrazioni valutarie già costituenti illecito amministrativo.

In altri termini, se prima dell'entrata in vigore della legge succitata i funzionari dell'Ufficio italiano cambi erano pubblici ufficiali nell'accertamento di illeciti valutari di natura amministrativa, dopo tale entrata in vigore sono da qualificare ufficiali di polizia giudiziaria in quanto, per l'appunto, le infrazioni valutarie da loro accertate sono ora previste e punite come reati della legge in questione.

Naturalmente, ai predetti funzionari, da qualificare ora ufficiali di polizia giudiziaria, competono sempre i poteri di cui al regio decreto 12 maggio 1938, n. 794, per l'accertamento dei reati valutari e ciò per espresso disposto dell'articolo 3 legge 1974, n. 159.

Quanto infine ai lavori richiamati nella nota a riferimento, è da ritenere che di fronte al chiaro disposto degli articoli 3 e 4 legge 1976, n. 159, e dell'articolo 221 del codice di procedura penale gli stessi non siano concludenti e non consentano di sostenere la diversa interpretazione delle norme in questione propugnata da questo ufficio.

IL VICE AVVOCATO GENERALE

* * *

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI SPECIALI E DEL CONTENZIOSO

Roma, 10 marzo 1977.

Protocollo 132667/28 gennaio.

Alla Banca d'Italia,
Amministrazione centrale, Servizio centrale,
Servizio rapporti con l'estero e Servizio vigilanza,
via Nazionale n. 91

ROMA

Al Presidente dell'Ufficio italiano dei cambi,
via Quattro Fontane n. 123

ROMA

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- Al Comando generale della Guardia di finanza
III Reparto - Ufficio operazioni
e Nucleo speciale di polizia valutaria,
via Sicilia n. 178
ROMA
- Al Ministero delle finanze - Gabinetto
ROMA
- Al Ministero del commercio estero - Gabinetto
ROMA
- Al Ministero di grazia e giustizia - Gabinetto
ROMA
- All'Avvocatura generale dello Stato,
via dei Portoghesi n. 12
rif. nota part. n. 27194 cs. n. 5370/76
ROMA

OGGETTO: Sanzioni di carattere amministrativo, ai sensi dell'articolo 8-sub articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 159, per violazioni in materia valutaria.

La Banca d'Italia, Amministrazione centrale Servizio rapporti con l'estero - Nucleo amministrativo valutario - con nota pervenuta a questo Ministero in data 28 gennaio 1977, avente ad oggetto « C. A. esportazione banconote », nel far presente, riferendosi anche alla lettera n. 214003/250 del 10 dicembre 1976 del Comando generale della Guardia di finanza, III Reparto ufficio operazioni, che il tribunale di Bolzano ha assolto certo signor Klammer Horst Alfred cittadino tedesco - imputato di tentata esportazione dall'Italia di valuta estera, senza autorizzazione - perché il « fatto non costituisce reato », si è dichiarata disponibile per qualunque iniziativa che dovesse essere presa in proposito.

L'Avvocatura generale dello Stato, in ordine alla applicazione delle vigenti sanzioni di carattere amministrativo nei procedimenti penali instaurati a carico dei trasgressori in materia valutaria, ha rilevato, peraltro, dal canto suo, con nota del 30 ottobre 1976 part. n. 27194 cs. n. 5370/76, che, qualora, a tale applicazione medesima non dovesse provvedere direttamente il tribunale a titolo di pena accessoria in base al disposto dell'articolo 8-sub articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 159, che conferisce appunto tale facoltà anche al giudice penale, si possa e debba procedere in via amministrativa.

Alla stregua di quanto sopra, ed al fine di dare eventuale inizio al procedimento amministrativo successivo a quello penale, ritiene questo Ministero che tutte le sentenze penali in materia valutaria, passate in cosa giudicata, debbano essere acquisite in atti, a cura dello stesso Ufficio che ebbe a redigere il rapporto penale per l'Autorità giudiziaria, da tutti gli altri Uffici ai quali tale rapporto venne in precedenza inviato per legge (Presidente dell'Ufficio italiano dei

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Cambi, Banca d'Italia e lo scrivente Ministero - articoli 1 e 3, legge 30 aprile 1976, n. 159).

In particolare, si ritiene che il Presidente dell'Ufficio italiano dei cambi, ricevuta la sentenza di cui sopra è cenno, debba aver cura di far effettuare dall'apposito Servizio ispettivo, il quale, com'è noto, attende, a norma del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, alla vigilanza e al controllo per la regolare osservanza delle disposizioni in materia valutaria, l'accertamento in ordine alla irrogazione o meno, da parte del giudice penale, della pena accessoria indicata nel menzionato articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 159, e, in caso negativo, debba far redigere il prescritto processo verbale, inviandone copia alla parte con le modalità consuete (articolo 3, regio decreto-legge n. 794 citato).

Detto adempimento si ravvisa possa effettuarsi anche nell'ipotesi che il giudice penale assolva l'imputato, salvo naturalmente che il giudice medesimo abbia dichiarato la sussistenza di una delle condizioni di cui all'articolo 25 del codice di procedura penale.

Successivamente, l'Ufficio italiano dei cambi rimetterà gli atti, ai sensi dell'articolo 5 del ripetuto regio decreto-legge n. 794, alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie, istituita presso questo Ministero, per il parere di competenza che precede la emissione del formale provvedimento ministeriale, e ne darà, nel contempo, partecipazione alla Banca d'Italia e all'Ufficio o al Comando che ebbe a compilare in origine il rapporto penale.

Questo Ministero stesso, da parte sua, avrà cura di inviare copia del decreto conclusivo del procedimento amministrativo di cui trattasi a tutti i suddetti Organi per opportuna conoscenza, nonché alla competente Intendenza di finanza per la esecuzione a termini di legge.

Si pregano gli Uffici cui la presente è diretta di voler cortesemente informare di quanto sopra tutti i dipendenti servizi preposti alla rilevanza delle violazioni della legge penale in materia valutaria.

Tornerà vivamente gradito un cortese cenno di assicurazione.

p. IL MINISTRO

F.to: R. Corà

* * *

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III REPARTO - UFFICIO OPERAZIONI

Roma, 24 gennaio 1977

n. 12166/250 di protocollo

Ai Comandi di legione Guardia di finanza

LORO SEDI

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Al Comando nucleo centrale PT Guardia di finanza
ROMA

Al Comando nucleo speciale polizia valutaria
Guardia di finanza
ROMA

Ai Comandi nucleo regionale PT Guardia di finanza
LORO SEDI

e, per conoscenza:

Agli Uffici dei generali di divisione ispettori
della Guardia di finanza
MILANO-ROMA-NAPOLI

Ai Comandi di zona Guardia di finanza
LORO SEDI

OGGETTO: Sentenze emesse per reati valutari.

Ho avuto modo di rilevare che la recente normativa valutaria, nella fase giurisdizionale, ha dato luogo a interpretazioni non univoche, al punto da rendere necessaria la emanazione della legge n. 863/1976, a breve intervallo di tempo dalle precedenti norme penali.

Allo scopo di costituire una base di utile informazione, commetto incarico di trasmettere, appena depositate, a questo Comando generale - Segreteria tecnica -, a partire dal primo gennaio corrente anno, copia integrale di tutte le sentenze, ancorché non passate in giudicato, che sono state e verranno emesse nella specifica materia a seguito di procedimenti scaturiti da servizi compiuti da comandi del Corpo.

Una raccolta organica di tali sentenze curate da questo comando generale, verrà periodicamente trasmessa ai reparti operativi.

IL COMANDANTE GENERALE
(Gen. C. A.: Raffaele Giudice)

* * *

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

SEGRETARIA TECNICA

Roma, 27 aprile 1977

N. 91626

Ai Comandi di legione Guardia di finanza
LORO SEDI

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Al Comando nucleo centrale PT Guardia di finanza

ROMA

Al Comando nucleo speciale polizia valutaria
Guardia di finanza

ROMA

Ai Comandi nucleo regionale PT Guardia di finanza

LORO SEDI

e, per conoscenza:

Agli Uffici dei generali di divisione ispettori
della guardia di finanza

MILANO-ROMA-NAPOLI

Ai Comandi di zona Guardia di finanza

LORO SEDI

OGGETTO: Sentenze emesse per reati valutari.

In fase di prima applicazione della circolare n. 12166/250 del 24 gennaio 1976, sono state rilevate difformità interpretative che, qualora dovessero perdurare, potrebbero dimostrarsi fuorvianti per gli scopi che questo Comando generale intende perseguire; ciò mi induce a ritornare sull'argomento per puntualizzare compiutamente gli adempimenti commessi in materia ai vari livelli gerarchici.

Ufficio del Comando generale, incaricato delle trattazioni:

Segreteria tecnica;

Sentenze da trasmettere:

tutte, pronunziate sia in primo grado che in grado di appello, anche se scaturenti da rapporti compilati da organi di polizia valutaria e giudiziaria non appartenenti alla Guardia di finanza;

Comando incaricato della trasmissione:

il primo comando, retto da ufficiale, interessato alla causa ovvero, nel caso di rapporti compilati da organi esterni al Corpo, il primo comando, retto da ufficiale, nella cui circoscrizione ha sede l'organo giudiziario decidente;

Periodicità delle trasmissioni:

di volta in volta, non appena le singole sentenze, pronunziate sia dal giudice di primo grado che da quello di appello, vengono depositate.

Nel caso di processi di particolare rilievo e negli altri casi in cui lo si ritenga opportuno, nelle more del deposito della sentenza ne sarà subito inviato il dispositivo, facendo esplicita riserva dell'invio della sua copia integrale nella relativa lettera di trasmissione;

Prospetti riassuntivi:

ciascun comando di legione trasmetterà alla Segreteria tecnica di questo Comando generale, entro il mese di luglio (a partire dal prossimo) e di gennaio di ciascun anno, un prospetto conforme al modello allegato, nel quale saranno riepilogati i dati concernenti le sentenze pronunziate nel semestre precedente (1° gennaio-30 giugno; 1° luglio-31 dicembre) dagli organi giudiziari esistenti nelle rispettive circoscrizioni. Tali prospetti, da trasmettere anche nell'eventualità che siano negativi, dovranno riassumere pure i dati relativi ai processi instaurati a seguito di rapporti compilati dai nuclei regionali pt i quali, pertanto, non dovranno compilare il prospetto in parola.

Il Nucleo centrale pt ed il Nucleo speciale di polizia valutaria, invece, provvederanno in proprio ed includeranno nei prospetti esclusivamente i dati riguardanti tutti i processi, ovunque celebrati, instaurati a seguito di loro interventi operativi, disinteressandosi del fatto che gli stessi siano, di norma, rilevati e segnalati anche dai comandi di legione territorialmente competenti;

Decorrenza del rilevamento:

primo gennaio 1977.

I comandi di legione sono incaricati di impartire le disposizioni esecutive ai reparti dipendenti perché curino l'esatta osservanza della presente e provvedano all'inoltro alla Segreteria tecnica di copie perfettamente leggibili.

Gli stessi comandi di legione prenderanno accordi diretti col Nucleo centrale ed i Nuclei regionali per l'attività di rilevamento presso gli uffici giudiziari alla sede.

Assicurare a mezzo radiomessaggio.

IL COMANDANTE GENERALE

(Gen. C. A.: *Raffaele Giudice*)

PAGINA BIANCA

PROSPETTO ALLEGATO

PAGINA BIANCA

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

COMANDO

PROSPETTO riepilogativo delle sentenze per reati valutari emesse nel periodo dal al

Numero	Autorità Giudiziaria	Numero sentenza	Data della sentenza	Grado del giudizio	Nome del 1° imputato e numero complessivo degli imputati	Organo verbalizzante (1)

(1) Si deve indicare l'Organo che ha presentato il rapporto all'A.G. e la sede dello stesso (reparto della Guardia di finanza, U.I.C., Servizio Ispettorato della Banca d'Italia, Dogana, Ufficio Postale, altro ufficio di polizia).

PAGINA BIANCA

TAVOLE

PAGINA BIANCA

TAVOLA I

1) DATI DEL CAMPIONE

	N.	%
A) Sentenze emesse	146	100,00
di cui:		
1. — condanne complessive	8	5,47
a pene detentive	2	
solo a pene pecuniarie	6	
— assoluzioni	138	94,53
	<u>146</u>	<u>100,00</u>
2. — appellate	30	20,54
— passate in giudicato	116	79,46
	<u>146</u>	<u>100,00</u>
3. — con applicazione della pena accessoria .	2	1,39
(article 8, decreto legge n. 31/1976)		
— con rimessione atti all'Autorità amministrativa	11	7,53
— senza applicazione della pena accessoria	133	91,08
	<u>146</u>	<u>100,00</u>
B) Numero complessivo imputati	168	100,00
di cui:		
— residenti	122	72,61
— non residenti	46	27,39
non residenti di nazionalità italiana	9	
	<u>168</u>	<u>100,00</u>

2) LUOGO DELL'ACCERTAMENTO

	%
C.T.: Confine terrestre	86,98
C.A.: Confine aereo	6,17
C.M.: Confine marittimo	0,00
A.L.: Altro luogo di accertamento	6,85
	<u>100,00</u>

TAVOLA II

3) *FATTISPECIE DI REATO*

	%
A: Tentata esportazione per valore inferiore a 5 milioni . .	62,35
B: Tentata esportazione per valore superiore a 5 milioni . .	24,65
C: Costituzione di disponibilità all'estero superiore a 5 milioni	5,49
D: Costituzione di disponibilità all'estero inferiore a 5 milioni	4,79
E: Esportazione per valore superiore a 5 milioni	0,68
F: Esportazione per valore inferiore a 5 milioni	0,68
G: Omessa cessione per valore superiore a 5 milioni . . .	0,68
H: Omessa cessione per valore inferiore a 5 milioni . . .	0,68
	<hr/> 100,00 <hr/> <hr/>

TAVOLA III

4) OGGETTO DEL REATO (1)

46,98%	44,57%	8,45
1,81%	Titoli misti (2)	
5,43%	Valuta mista (2)	
8,45%	Altri mezzi di pagamento	
10,84	Titoli esteri	
17,46%	Valuta nazionale	
21,68%	Valuta estera	
34,33%	Titoli nazionali	

(1) Le quote percentuali si riferiscono, ovviamente, alla totalità degli oggetti di reato che possono non coincidere, per la presenza di duplicazioni, con il numero delle sentenze.

(2) Sia nazionali che esteri.

TAVOLA IV

5) SENTENZE SECONDO IL LUOGO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA GIUDICANTE

N.	LUOGO	numero	% sul totale	numero delle condanne
1	Pretura di Aosta	1	0,68	—
2	Tribunale di Aosta	4	2,73	1
3	G.I. Bolzano	1	0,68	—
4	Tribunale di Bolzano	18	12,32	—
5	Tribunale di Busto Arsizio	3	2,05	—
6	G.I. di Como	1	0,68	—
7	Tribunale di Como	68	46,57	1
8	Tribunale di Como	1	0,68	—
9	Tribunale di Genova	2	1,36	2
10	Tribunale di Genova	1	0,68	—
11	Pretura di Luino	8	5,47	—
12	Tribunale di Milano	8	5,47	1
13	Tribunale di Roma	2	1,36	1
14	Tribunale di Sanremo	5	3,42	—
15	Tribunale di Sondrio	12	8,21	—
16	Tribunale di Tortona	1	0,68	—
17	Tribunale di Trieste	2	1,36	—
18	Tribunale di Varese	7	4,79	1
19	Tribunale di Vicenza	1	0,68	1
		—	—	—
		146	(*) 100,00	8

(*) Le cifre percentuali sono arrotondate.